GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1884 — **ROMA** — GIOVEDÌ 20 MARZO — NUM. 68

CONDIZIONI PER LE ASSOCIAZIONI E LE INSERZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
GAZZETTA UFFICIALE, in Roma	L.	9	17	32
In Roma a domicilio e in tutto il Regno	»	10	19	36
GAZZETTA UFFICIALE coi resoconti stenografati delle sedute del Parlamento, in Roma	»	10	19	36
A domicilio e nel Regno	»	12	23	44
Estero: per gli Stati dell'Unione postale	»	38	68	125
Turchia, Egitto, Romania e Stati Uniti d'America	»	48	88	165
Repubblica Argentina, Uruguay	»	68	112	215

Per gli *Annunzi giudiziari* L. 0 25; per altri avvisi L. 0 30 per linea di colonna o spazio di linea. — Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese; nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sul loro prezzo. — Le *associazioni* ed *inserzioni* si ricevono dall'*Amministrazione* e dagli uffici postali.

Un numero separato: in Roma, cent. 10; pel Regno, cent. 15.
Un numero arretrato: in Roma, cent. 20; pel Regno ed estero, cent. 30.

Direzione: Roma, piazza Madama, n. 17.
Amministrazione: Palazzo del Ministero dell'Interno.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso.

S. E. l'Ambasciatore di S. M. la Regina d'Inghilterra ha reso noto, in data del 10 marzo, al Governo del Re che, giusta le disposizioni dell'articolo 19 del trattato di commercio e navigazione fra la Gran Brettagna e l'Italia del 15 giugno 1883, le stipulazioni del detto trattato saranno applicabili alle seguenti colonie britanniche tra quelle mentovate nel suespresso articolo 19:

Terra Nuova — Natal — Nuova Galles del Sud — Vittoria — Queensland — Tasmania — Australia Occidentale — Nuova Zelanda.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **2016** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1883, n. 1455 (Serie 3ª), colla quale all'art. 13 è autorizzato il Nostro Governo a pubblicare un testo unico della legge sulla amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato, colle modificazioni introdottevi dalla detta legge 8 luglio 1883, o da essa necessariamente dipendenti;

Vista la legge 22 aprile 1869, n. 5026, nonchè l'altra del 21 dicembre 1872, n. 1169 (2ª Serie), con cui fu aggiunto un alinea all'articolo 33 della prima delle citate leggi;

Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze, *interim* del Tesoro,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente

Testo unico di legge sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato.

TITOLO I.

Del patrimonio dello Stato e dei contratti.

Art. 1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, fruttiferi o infruttiferi, si amministrano per cura del Ministero del Tesoro.

I beni immobili assegnati ad un servizio governativo si amministrano per cura del Ministero da cui il servizio dipende. Tosto che cessino da tale uso passano nell'Amministrazione del Tesoro.

Ciascun Ministero provvede alla amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti.

Art. 2. A cura del Ministro del Tesoro sarà formato l'inventario di tutti i beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, ed indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.

Ciascun Ministro farà compilare l'inventario dei mobili, materiali e mobilio di spettanza dello Stato.

Il regolamento determinerà le norme per la formazione specifica e la conservazione dei detti inventari.

Art. 3. Tutti i contratti, dai quali derivi entrata o spesa dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati da leggi speciali e quelli enumerati nei due articoli seguenti.

Art. 4. Si possono stipulare contratti a partiti privati, senza la forma d'incanti:

1. Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;

2. Per le forniture di ogni genere, per i trasporti o pei lavori, quando una evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste delle fortezze e delle Regie navi, quando siano urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato;

3. Per le provviste di materie e derrate che, per la natura loro e per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente dai produttori;

4. Per prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione dei quali deve commettersi ad artisti speciali;

5. Per l'affitto di locali ad uso di abitazione, e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto;

6. Quando l'asta sia andata deserta o non siansi raggiunte offerte al limite fissato dal Governo, nel qual caso però, nel contratto a trattativa privata, non si potranno variare, se non a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto.

Art. 5. Si possono pure stipulare contratti a partiti privati, concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omettere la forma degli incanti:

1. Quando si tratti di spesa che non superi lire 10,000, ovvero di spesa che non superi annualmente lire 2000, e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, semprechè per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino i limiti qui stabiliti;

2. Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate, quando il valore di stima non superi lire 8000, fatta qui pure la avvertenza soggiunta al numero 1;

3. Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 1000, e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e semprechè non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, non eccedano i limiti qui determinati;

4. Per l'acquisto di cavalli di rimonta;

5. Per riparazioni e riduzioni di corredo militare;

6. Per coltivazioni o fabbricazioni o forniture a titolo di sperimento;

7. Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti d'Opere pie, o per lavori da darsi ai detti detenuti.

Art. 6. Quando nelle condizioni dei contratti che durano più anni si debba stabilire che il fornitore tenga sempre a disposizione del Governo una data quantità della materia da somministrare, ovvero abbia i mezzi necessari per una data fabbricazione, potranno essere chiamati agli incanti soltanto coloro i quali, dopo avvisi pubblicati tre volte nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, abbiano provato di avere i requisiti necessari per l'adempimento di questa condizione.

Art. 7. In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si potrà stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Non sono compresi in questo divieto i contratti indicati nel numero 7 dell'articolo 5, e quelli che convenga di fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidità, presso cui non sia in usanza l'assumere l'incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, o nei contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie.

Art. 8. Non si potranno stipulare interessi o provvigioni di Banca a fornitori o intraprenditori sulle somme di danaro che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti.

Art. 9. Saranno comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, i progetti di contratti da stipularsi dopo i pubblici incanti, quando superino 40,000 lire, e quelli dei contratti da stipularsi dopo trattative private, quando superino la somma di lire 8000.

Il Consiglio di Stato darà il suo parere tanto sulla regolarità del progetto di contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo dai Ministeri gli saranno forniti i documenti, le giustificazioni e gli schiarimenti che saranno da esso richiesti.

Il parere del Consiglio di Stato sarà sempre dai Ministeri trasmesso alla Corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, di cui vien chiesta la registrazione.

Art. 10. Alla fine di ogni anno la Corte dei conti comunicherà al Parlamento l'elenco dei contratti sui quali il Consiglio di Stato avrà dato il suo parere, e che la Corte avrà registrato.

Per ciascun contratto s'indicherà l'oggetto, la durata, il prezzo di previsione e quello stipulato, il nome ed il domicilio dei contraenti; se il contratto sia stato fatto all'asta pubblica o per partito privato, ed in quest'ultimo caso per quali ragioni tra quelle indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge.

Art. 11. I contratti saranno stipulati dinanzi ai pubblici ufficiali a ciò delegati, e colle norme che verranno stabilite nel regolamento. Gli atti stipulati dinanzi ai suddetti ufficiali avranno forza di titolo autentico.

Art. 12. I contratti diventano eseguibili quando sono approvati per decreto del Ministro cui spetta, o di pubblici ufficiali da lui delegati, ed il decreto sia stato registrato alla Corte dei conti.

Quando si tratti di oggetti che, o per la loro natura, o per il luogo in cui si fa la vendita, debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto sarà approvato e reso eseguibile da chi presiede all'asta. Però questa facoltà non può essere data che dopo di aver sentito il Consiglio di Stato, e con decreto Ministeriale registrato alla Corte dei conti. Copia del contratto sarà unita ai documenti giustificativi della entrata o della spesa che ne derivi.

Art. 13. Le alienazioni dei beni immobili dello Stato devono essere autorizzate per legge speciale.

Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di Stato, e per Regio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, le alienazioni e permute dei beni acquistati all'asta pubblica nell'interesse dello Stato nelle procedure di espropriazione per la esazione di crediti e delle imposte, e non destinati a far parte del Demanio pubblico, le concessioni per derivazioni di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che non sono necessarie.

L'alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata nella legge del bilancio, o per legge speciale.

Art. 14. Se nella esecuzione d'un contratto, al quale non abbia preceduto il parere del Consiglio di Stato, sorge la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati nell'articolo 9, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno i conti relativi comunicarsi al Consiglio di Stato per il suo parere.

Art. 15. Quando un contratto, pel quale fosse stato sentito il Consiglio di Stato, si vuole rescindere o variare per causa in quel contratto non preveduta, è necessario l'avviso dello stesso Consiglio.

Art. 16. I servizi che per loro natura debbono farsi ad economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Nei casi straordinari non preveduti dai regolamenti, se la spesa da farsi ad economia superi le lire 4000, è necessario il parere del Consiglio di Stato.

Quando la spesa era preveduta in una somma minore di lire 4000, ed il fatto provi che la somma non basti, dovrà procedersi nel modo determinato dall'art. 14.

TITOLO II.

Della Contabilità generale dello Stato.

CAPITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 17. Alla immediata dipendenza del Ministro del Tesoro sarà una Ragioneria generale ed una Direzione generale del Tesoro.

Art. 18. La Ragioneria generale con metodo di scrittura doppia riassumerà e terrà in evidenza i risultati dei conti delle pubbliche entrate accertate, riscosse e versate e delle spese impegnate, ordinate e pagate, in relazione non solo ai capitoli del bilancio, ma anche ai vari servizi e alla responsabilità di ciascuna Amministrazione.

Riassumerà altresì e terrà in evidenza le variazioni che si verificano nella consistenza del patrimonio mobile ed immobile dello Stato. Al quale effetto sarà determinato dal regolamento il modo col quale dalle varie Amministrazioni dovranno essere trasmesse e comunicate alla Ragioneria generale le copie degl'inventari o prospetti dimostrativi e sommari del risultato dei medesimi e quello delle corrispondenti variazioni.

Art. 19. La Ragioneria generale è incaricata di preparare le situazioni finanziarie e di predisporre sulle proposte e cogli elementi che i singoli Ministeri dovranno trasmettere a quello del Tesoro, il progetto del bilancio di previsione dell'esercizio seguente, il progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il rendiconto generale dell'esercizio scaduto, da sottoporsi all'approvazione del Parlamento.

Art. 20. Gli uffizi di ragioneria presso le Amministrazioni centrali terranno le loro scritture coordinate con la scrittura della Ragioneria generale e in corrispondenza con essa, ed a questo effetto saranno sottoposti alla vigilanza del ragioniere generale.

Il regolamento indicherà i conti o prospetti sommari e gli altri elementi che, a determinati periodi, le ragionerie speciali debbono trasmettere alla Ragioneria generale; e stabilirà il modo pel quale resti assicurato presso la medesima il riscontro contabile di tutta la gestione finanziaria dello Stato.

Art. 21. La Ragioneria generale è retta da un ragioniere generale, il quale sarà personalmente responsabile della esattezza e prontezza delle registrazioni contabili.

La nomina dei ragionieri sarà fatta sopra proposta del Ministro del Tesoro, d'accordo col Ministro, cui la ragioneria è addetta.

Art. 22. Il direttore generale del Tesoro invigila alla riscossione delle imposte dirette, in conformità del bilancio e delle leggi vigenti, e alla riscossione di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro, e sopraintende al versamento di tutte le entrate nelle casse di esso Tesoro; provvede al movimento dei fondi; ammette a pagamento i mandati spediti dai Ministeri; provvede al pagamento delle spese fisse, e tiene esatta registrazione delle operazioni finanziarie di Tesoreria, che gli sono ordinate dal Ministro del Tesoro.

Il regolamento indicherà i registri ausiliari, oltre al giornale e libro mastro a scrittura doppia, che dovranno essere tenuti presso la Direzione generale del Tesoro.

CAPITOLO II. — *Dell'anno finanziario e del bilancio di previsione.*

Art. 23. L'anno finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

Art. 24. L'anno finanziario comprende:

a) Il conto del bilancio;
b) Il conto generale del patrimonio dello Stato.

Art. 25. Sono materia del conto del bilancio:

1. Le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;
2. Le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, in virtù di decreti corredati delle necessarie giustificazioni e registrati alla Corte dei conti, le quali saranno imputate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento;
3. Le riscossioni degli agenti, i versamenti nelle casse del Tesoro e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 26. Sono materia del conto generale del patrimonio dello Stato, oltre le variazioni che apporta in esso l'esercizio del bilancio, anco tutte quelle che per qualsiasi altra causa, durante il suindicato periodo, si verificassero nelle varie consistenze patrimoniali.

Art. 27. Nel mese di novembre il Ministro del Tesoro presenterà al Parlamento già stampati:

1. Il bilancio di previsione dell'esercizio seguente;
2. Un progetto di legge per l'assestamento del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
3. Il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Art. 28. Il bilancio di previsione per l'esercizio seguente consterà dello stato di previsione della entrata e di quelli della spesa, distinti questi ultimi per Ministeri.

Siffatti stati di previsione saranno accompagnati da un riepilogo dal quale emergano i risultati complessivi di essi.

Gli stati di previsione saranno approvati con altrettante leggi separate.

Il riepilogo sarà approvato colla legge relativa allo stato di previsione dell'entrata.

Art. 29. Il progetto di legge per l'assestamento del bilancio dell'esercizio in corso comprenderà:

1. Il prospetto dei capitoli del bilancio da variarsi, sia per le leggi già votate dal Parlamento, sia per nuove occorrenze, ovvero per prelevamenti già approvati sul fondo di riserva;
2. Il riepilogo del bilancio di previsione, rettificato colle modificazioni e aggiunte risultanti dalle variazioni suddette.

Vi sarà unita la presunta situazione delle attività e passività dell'Amministrazione del Tesoro alla fine dell'esercizio.

Art. 30. Colla legge di assestamento del bilancio, si approvano i capitoli portanti variazioni e il riepilogo del bilancio di previsione rettificato, nonchè i provvedimenti che abbisognassero per assicurare il pareggio delle entrate colle spese.

Art. 31. Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio, il Ministro del Tesoro compilerà, per distribuirsi ai membri del Parlamento, una tabella esplicativa, nella quale per ogni capitolo del bilancio saranno indicate:

1. Le somme approvate col bilancio di previsione, di che all'art. 28;
2. Le variazioni approvate colla legge di assestamento del bilancio;
3. Le somme che dopo queste variazioni costituiscono la definitiva previsione di competenza;
4. I residui attivi e passivi lasciati dal precedente esercizio, risultanti dal rendimento di conti;
5. La previsione di cassa.

Art. 32. Il conto dei residui del bilancio sarà tenuto sempre distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata sul fondo della competenza, o viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Possono però riproporsi in un capitolo speciale del bilancio successivo.

Art. 33. Se al tempo indicato nel precedente articolo 27 il Parlamento non fosse riunito, il bilancio di previsione per l'esercizio seguente e il progetto di legge di assestamento del bilancio dell'anno in corso saranno stampati e distribuiti ai membri di esso.

E se la Camera dei deputati fosse stata disciolta saranno pubblicati per riassunto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e presentati alla nuova tosto che sia costituita.

Art. 34. Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie, e le spese ordinarie in fisse e variabili.

Le entrate e le spese, così ordinarie come straordinarie, sono ripartite in capitoli.

Le spese straordinarie derivanti da causa nuova, le quali eccedano la somma di lire 30,000, debbono essere approvate con legge speciale, perchè possano essere tutte o in parte comprese nei bilanci.

Art. 35. È vietato il trasporto da un capitolo all'altro dei fondi a ciascuno assegnati dalle leggi del bilancio di previsione e da quella di assestamento del bilancio medesimo.

Art. 36. Approvato il bilancio di previsione per l'esercizio seguente, ciascun Ministro ripartirà definitivamente in articoli la somma stanziata in ciascun capitolo.

Tuttavia sarà sempre in facoltà di ciascun Ministro trasportare da un articolo all'altro i fondi a ciascuno di essi assegnati.

Tanto la ripartizione in articoli quanto il trasporto di fondi da un articolo all'altro, saranno approvati con decreto Ministeriale da essere registrato alla Corte dei conti.

Art. 37. Dopo approvata la legge per l'assestamento del bilancio qualunque nuova spesa non potrà essere autorizzata che per legge speciale.

Nelle proposte da presentarsi al Parlamento saranno indicati i mezzi per provvedere alle spese nuove.

Art. 38. Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio, saranno inscritte in due capitoli una somma sotto la denominazione *Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine*, ed un'altra sotto la denominazione; *Fondo di riserva per le spese impreviste*.

Per gli effetti di questa disposizione nella legge annuale del bilancio sarà unito l'elenco delle spese obbligatorie e di ordine.

La prelevazione delle somme dal fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio sarà fatta per decreti del Ministro del Tesoro registrati alla Corte dei conti.

La prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio, o ad un capitolo nuovo, seguirà per decreti Reali promossi dal Ministro del Tesoro dopo deliberazione del Consiglio dei Ministri. Questi decreti saranno inseriti nella Raccolta degli atti del Governo e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* entro dieci giorni dalla loro registrazione alla Corte dei conti. Se la spesa imprevista occorre quando siede il Parlamento, essa sarà autorizzata per legge. Ove questa non disponga diversamente, la somma autorizzata per legge sarà dedotta da quella portata in bilancio per le spese impreviste.

Le prelevazioni fatte sino all'epoca prescritta dall'articolo 27 della presente legge per la presentazione al Parlamento del progetto di legge per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio in corso verranno, a senso dell'articolo 29, comprese nel progetto medesimo, e s'intenderanno approvate colla sanzione di esso.

Le altre prelevazioni che potranno avvenire dopo l'epoca anzidetta saranno presentate per l'approvazione al Parlamento alla prima sua convocazione.

Art. 39. Le maggiori spese a cui non possa provvedersi nella forma espressa all'articolo precedente, debbono essere autorizzate per legge nel modo stabilito all'art. 34.

Per decreto Reale si potranno però aumentare i capitoli di spesa relativi ai titoli di Debito Pubblico dello Stato, a tenore delle leggi ricevuti in pagamento e destinati alla estinzione.

Capitolo III. — *Delle entrate dello Stato.*

Art. 40. I direttori generali del demanio e tasse, delle gabelle, delle poste, dei telegrafi e delle imposte dirette ed indirette, non che i capi degli uffizi provinciali finanziari, sotto la personale loro responsabilità, provvederanno, nei limiti delle rispettive loro attribuzioni, affinchè prontamente ed integralmente sia fatta la riscossione delle entrate.

Art. 41. Nei modi stabiliti dal regolamento i tesorieri dovranno mensilmente trasmettere al direttore generale del Tesoro il conto dei versamenti effettuati nelle loro casse, e gli agenti di riscossione dovranno, nei termini e nei modi stabiliti anche dal regolamento, trasmettere alle Amministrazioni da cui dipendono i conti debitamente giustificati, delle riscossioni e dei versamenti effettuati.

Art. 42. Per tutto ciò che riguarda le riscossioni ed il versamento del danaro, nei modi e termini stabiliti dai regolamenti, gli agenti di riscossione saranno sottoposti alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

Art. 43. Le somme riscosse per qualsivoglia titolo da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nelle casse del Tesoro, nei termini stabiliti dalle leggi e regolamenti vigenti, e dal regolamento che sarà fatto in esecuzione della presente legge. Il danaro sarà accompagnato da un conto sommario di cassa.

Art. 44. Quando col danaro incassato i percettori d'imposte abbiano, a ciò autorizzati, estinto mandati o Buoni sopra mandati a disposizione, o pagate spese fisse od altre spese, secondo le norme stabilite dal regolamento, giustificheranno i relativi pagamenti colla produzione dei detti mandati e Buoni regolarmente quietanzati, e dei documenti di pagamento delle altre spese.

Se non possono o non sanno scrivere, i titolari di mandati od altri recapiti, s'intenderanno questi regolarmente quietanzati, quando portino un segno di croce fatto dai titolari alla presenza del pagatore e di due testimoni da lui conosciuti, che sottoscriveranno.

L'importo dei detti mandati e Buoni quietanzati, e delle spese fisse e delle altre spese pagate, sarà, per gli effetti del corrispondente discarico dei percettori, considerato come danaro da essi versato.

Il discarico dei percettori e tesorieri non opera pure discarico per coloro che hanno emesso su di loro mandati o Buoni di pagamento, e che devono giustificare il loro operato nel conto mensile che sono obbligati di rendere.

Capitolo IV. — *Della spesa dello Stato.*

Art. 45. I Ministri ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio.

Non possono i Ministri valersi di entrate o profitti di qualsiasi provenienza per accrescere gli assegnamenti fatti in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.

Art. 46. Prima che sia emesso da un Ministero un mandato di pagamento sarà verificata la causa legale e la giustificazione della spesa, sarà liquidato il conto, e sarà pure verificato che non sia violata alcuna legge e che la somma da pagarsi sia nei limiti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, secondo che essa appartiene al conto delle competenze o a quello dei residui, al relativo capitolo, che deve essere sempre indicato nel mandato.

Ogni mandato è firmato dal Ministro o da chi sarà da lui designato. Dovrà pure essere firmato dal capo della Ragioneria istituita presso ciascun Ministero, il quale apporrà il *visto* al mandato quando lo riconosca regolare nei sensi suesposti.

Il mandato sarà trasmesso alla Corte dei conti, che lo registrerà e vi apporrà il suo *visto*, quando riconosca che per esso non sia violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione all'esercizio ed al capitolo del bilancio indicati nel mandato e che la somma non ecceda i limiti di esso.

Il mandato col visto della Corte dei conti passa al direttore generale del Tesoro, che lo ammette a pagamento, compartendone gli ordini al tesoriere, cassiere o percettore, che lo deve estinguere.

La Direzione generale del Tesoro trasmetterà giornalmente alla Ragioneria generale una nota del complessivo montare dei mandati ammessi a pagamento per ciascun capitolo del bilancio di ogni Ministero.

Art. 47. I Ministri potranno aprire crediti mediante mandati a disposizione di funzionari da essi dipendenti:

1. Pel pagamento di quelle fra le spese di riscossione delle entrate, delle quali sarà unito l'elenco alla legge di approvazione dei bilanci di previsione della spesa, salvo ciò che è stabilito per le vincite al lotto.

2. Per acquisti, servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario provvedervi con mandati di anticipazione.

3. Per pagamento di spese fisse od indennità quando non siano prestabilite in somma certa.

Le spese di giustizia penale e quelle per le vincite al lotto saranno fatte nel modo prescritto dal regolamento, ma dovranno giustificarsi com'è prescritto dagli articoli 44 e 55.

Art. 48. I funzionari sì civili che militari, a cui disposizione siano stati emessi mandati, potranno valersene mediante Buoni a matrice a favore dei creditori, e non mai a favore di se stessi.

Nei Buoni saranno indicati il nome e cognome delle parti prendenti, l'oggetto dei pagamenti, le somme in conto od a saldo, e il numero del mandato a disposizione, al quale si riferiscono.

Saranno altresì rivestiti delle formalità prescritte dal regolamento.

Art. 49. Ogni mese i funzionari delegati, di cui è cenno nell'articolo precedente, presenteranno i conti delle somme erogate coi documenti giustificativi, a norma delle prescrizioni del regolamento, per gli effetti della loro revisione, e per essere trasmessi di poi alla Corte dei conti.

I funzionari delegati sono personalmente responsabili della regolarità delle spese approvate e disposte; gli agenti pagatori, della regolarità del pagamento.

Art. 50. Nessun mandato a disposizione potrà essere spedito per una somma maggiore di lire 30,000.

Art. 51. I Ministri potranno anche emettere mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia, per somma però che non ecceda le lire 30 mila; e così anche mandati di anticipazione per le competenze dei corpi dell'esercito e della marina, regolate secondo il bisogno, non che per tutte le somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi di spesa alle Legazioni, Consolati e Missioni all'estero ed alle navi viaggianti fuori Stato; e ciò sempre nei limiti fissati nel bilancio.

Nei mandati di anticipazione per spese da farsi ad economia sarà sempre fatto riferimento al regolamento approvato con decreto Reale, di cui è detto al paragrafo 1 delticolo 16 della presente legge, ferma la eccezione contemplata dal paragrafo 2 dello stesso articolo.

Il modo del pagamento del Debito Pubblico nell'interno dello Stato ed all'estero è stabilito dal regolamento, e la giustificazione di questo pagamento sarà fatta ogni sei mesi.

Art. 52. Quando la spesa fatta sopra un mandato a disposizione o fatta ad economia sia giustificata per due terzi della somma dell'antecedente mandato, se ne potrà accordare una successiva la quale, col residuo dell'anteriore, non ecceda il limite fissato nei precedenti articoli 50 e 51.

Art. 53. La giustificazione delle spese pagate sopra mandati di anticipazione sarà fatta com'è detto all'articolo 49.

Per le competenze dei corpi e stabilimenti militari di terra e di mare potrà essere data al termine di ogni trimestre.

La erogazione dei fondi trasmessi all'estero sarà provata tosto dopo che siano stati effettuati i pagamenti per servizi, pei quali fu emesso il mandato di anticipazione, ed a norma di quanto verrà prescritto dal regolamento.

Art. 54. Tanto i mandati a disposizione quanto quelli di anticipazione, per essere ammessi a pagamento dal direttore generale del Tesoro, dovranno, come gli altri contemplati all'articolo 46, avere la firma del Ministro o del suo delegato e quella del ragioniere, ed essere stati registrati alla Corte dei conti.

Anche nei mandati contemplati in quell'articolo s'indicheranno la somma, l'oggetto della spesa ed il capitolo del bilancio cui questa si riferisce.

Art. 55. Il pagamento delle spese fisse, cioè degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di simili spese, d'importo e scadenze fissi ed accertati, potrà seguire sopra ruoli o prospetti emessi dalla Direzione generale del Tesoro, i quali ruoli, firmati dal direttore generale, saranno registrati alla Corte dei conti, e quindi trasmessi dal direttore generale suddetto ai tesorieri provinciali. Questi, colla guida dei detti ruoli, pagheranno i creditori o li faranno pagare dai contabili subalterni nel modo che sarà prescritto dal regolamento, che indicherà pure i documenti da essere presentati dai creditori ai contabili pagatori.

Le giustificazioni dei pagamenti delle spese fisse saranno date alla Corte dei conti coi conti mensili che devono rendere coloro che avranno eseguito i pagamenti stessi.

Art. 56. Non si farà luogo a registrazione di un mandato di pagamento da parte della Corte dei conti, ed il di lei rifiuto annullerà il mandato, quando si tratti di spesa che ecceda la somma stanziata nel relativo capitolo del bilancio, e non vi si possa far fronte col fondo di riserva.

Sarà pure assoluto il rifiuto della Corte, quando, secondo il di lei giudizio, l'imputazione della somma portata dal mandato sarebbe riferibile ai residui piuttosto che alle competenze, o a queste piuttosto che a quelli, ovvero ad un capitolo già esaurito del bilancio e non a quelli indicati nel mandato dal Ministero, che lo ha emesso.

È di conformità modificata, quanto alla registrazione dei mandati di pagamento, la disposizione dell'articolo 14 della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 57. Sotto la più stretta responsabilità personale del tesoriere centrale e di tutti i tesorieri provinciali, cassieri e percettori, non sarà in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e Buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalità richieste dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge, salvo il disposto degli articoli 47 e 51.

L'emissione ed il pagamento dei così detti mandati provvisori, da parte dei Ministri o di qualsiasi altro impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.

La disposizione di quest'articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sarà fatto con ordinazione del direttore generale del Tesoro.

Art. 58. I ragionieri presso i Ministeri e gli ordinatori secondari, a cui favore furono emessi mandati a disposizione ed i funzionari che ricevettero somme sopra mandati di anticipazione, saranno giudicabili dalla Corte dei conti nei modi determinati dal capitolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e saranno passibili di condanna, se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 46, 48, 49, 53 e 54 della presente legge, contravverranno per la loro colpa o negligenza agli obblighi loro demandati ed alla presentazione dei conti a cui sieno tenuti.

La registrazione fatta di un mandato alla Corte dei conti non libera la responsabilità del ragioniere presso il Ministero che lo emise, per quanto riguarda la giustificazione della spesa e l'accertamento della somma per la quale fu emesso il mandato.

Ove il ragioniere non creda di firmare per qualsiasi motivo di irregolarità un mandato, ne riferirà direttamente al Ministro, ed ove questi creda di approvarne la emissione darà un ordine in iscritto al ragioniere, il quale dovrà eseguirlo. Nel giustificare però il suo operato presso la Corte dei conti, esso potrà unire l'ordine del Ministro, e la Corte dei conti, nel rapporto diretto al Parlamento, sui mandati registrati con riserva, indicherà anche quelli pei quali siavi stato un ordine speciale dei Ministri.

La sezione della Corte dei conti a cui sarà affidato il giudizio sulla responsabilità dei ragionieri e degli ordinatori secondari, sarà una sezione diversa da quella cui è affidato il controllo preventivo a senso degli articoli 46 e 54 della presente legge.

Art. 59. Potranno effettuarsi dopo il 1° luglio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso il 30 giugno, le spese autorizzate col bilancio dell'anno precedente, che vennero impegnate e non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti però soltanto della somma per effettivi residui passivi risultati al 30 giugno ed osservate le prescrizioni e formalità portate dagli articoli 46, 48, 54 e 55 della presente legge.

I mandati, che già fossero stati regolarmente emessi durante l'esercizio del precedente anno finanziario, saranno pagabili anche dopo la scadenza di esso, osservate però le prescrizioni e le formalità di sopra indicate.

Qualora codesti mandati non fossero pagati nemmeno nell'anno finanziario successivo a quello in cui vennero emessi, s'intenderanno definitivamente annullati, salvo il diritto al creditore di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto il suo diritto non sia prescritto secondo le disposizioni del Codice civile o di leggi speciali, e salvo altresì il disposto dall'articolo 32 della presente legge.

Art. 60. Nei casi dalla legge permessi i pignoramenti, sequestri, le opposizioni, le cessioni o delegazioni relative a somme dovute dallo Stato, e qualunque altro atto che abbia per iscopo d'impedire e di trattenere il pagamento, debbono essere notificati al direttore generale del Tesoro, che ne darà corrispondente notizia alla Corte dei conti ed all'ufficiale incaricato del pagamento.

Quando un mandato sia già stato ammesso a pagamento dal direttore generale del Tesoro prima della notificazione, questa sarà di nessun effetto.

Potrà per altro il creditore fare tale notificazione all'ufficiale incaricato del pagamento.

Le cessioni e le delegazioni debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio.

Art. 61. Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito verso lo Stato che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto crediti verso Amministrazioni diverse.

Per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti di pubblico servizio, saranno osservate le disposizioni dell'articolo 9 della legge del 20 marzo 1865, allegato *E*, e degli articoli 351 a 355 della stessa legge, allegato *F*.

Art. 62. L'emissione dei Buoni del Tesoro ed il limite massimo della somma che può tenersene in corso sono stabiliti dalle leggi annuali di approvazione dei bilanci e dalle leggi speciali.

I Buoni non possono essere rilasciati che mediante l'effettivo versamento della corrispondente somma nelle casse dello Stato.

Ferma anche per l'emissione dei Buoni del Tesoro l'osservanza del riscontro preventivo della Corte dei conti, verranno date per questo ramo di gestione le norme speciali nel regolamento.

Art. 63. Le disposizioni che possono occorrere pel servizio dell'esercito e dell'armata sul piede di guerra sono date con speciali regolamenti.

Capitolo V. — *Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato.*

Art. 64. Gli agenti dell'Amministrazione, che sono incaricati delle riscossioni e dei pagamenti, o che ricevono somme dovute allo Stato o altre, delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, ovvero debito di materia, ed anche coloro che si ingeriscono senza legale autorizzazione negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono rispettivamente dai vari Ministeri, e sono sotto la vigilanza del Ministero del Tesoro e la giurisdizione della Corte dei conti.

Sono anche sottoposti alla vigilanza del Ministro del Tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti gl'impiegati dipendenti dai vari Ministeri, ai quali sia dato l'incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura o provenienza.

Art. 65. Ove la legge, nell'istituire gli uffici dei gerenti del pubblico denaro, o di qualunque altro valore o materia, non abbia determinato se debbano, in qual misura ed in qual modo, prestar cauzione, questa verrà determinata, sentito previamente il Consiglio di Stato, per mezzo di decreto Reale, da essere registrato dalla Corte dei conti per gli effetti del capitolo III, titolo II, della legge 14 agosto 1862, n. 800.

Art. 66. Presso ognuna delle Casse provinciali e presso la Cassa centrale vi sarà un *controllore*, che eserciterà le sue funzioni a norma delle prescrizioni del regolamento.

Dovranno eseguirsi verificazioni di cassa almeno una volta al mese, a mezzo degli ispettori di Tesoreria, e verificazioni straordinarie ogniqualvolta il direttore generale del Tesoro lo richieda.

Sarà redatto processo verbale di ogni verificazione di cassa, colla firma degli intervenuti.

Art. 67. Gli ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato, e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle Casse e dei magazzini, dovranno rispondere dei valori che fossero per loro colpa o negligenza perduti dallo Stato.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale potrà porre a loro carico una parte o tutto il valore perduto.

Art. 68. Le funzioni di ordinatore di spese e di pagamenti per conto dello Stato, e quelle di agente per l'esecuzione del servizio, sono incompatibili colle altre di ricevitore, di pagatore o di magazziniere, eccetto il caso di spese per servizi eseguiti in via economica, retti da speciali regolamenti.

Art. 69. Nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto o per omissione imputabile a colpa o negligenza dei contabili e di coloro di cui negli articoli 64 e 67, la Corte dei conti potrà pronunziare tanto contro di essi, quanto contro i loro fideiussori, anche prima del giudizio sul conto.

Quando i conti sieno fatti compilare di ufficio dall'Amministrazione, la Corte procederà alla revisione giudiziaria dei medesimi, ritenendoli come presentati dai contabili, sempre che invitati questi legalmente a riconoscerli e sottoscriverli, non l'abbiano fatto nel termine prefisso.

Art. 70. Appena terminato l'anno finanziario ciascun Ministero, per cura del capo della propria ragioneria, compilerà il conto consuntivo della propria amministrazione.

Questo conto dovrà essere trasmesso alla Ragioneria generale, non più tardi del giorno 30 settembre successivo al termine dell'anno finanziario. E non più tardi del 25 del susseguente mese di ottobre il Ministro del Tesoro dovrà, per cura del ragioniere generale, trasmettere alla Corte dei conti il rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 30 giugno precedente.

Art. 71. Il rendimento dei conti dello Stato sarà diviso in due parti.

La prima parte riguarda il conto consuntivo del bilancio in relazione ai capitoli del medesimo, e comprende:

a) le entrate effettive della competenza dell'anno, accertate e scadute, riscosse o rimaste da riscuotere;

b) le spese effettive della competenza dell'anno accertate, pagate o rimaste da pagare;

c) l'entrata e la spesa per movimento di capitali e costruzioni di strade ferrate;

d) le partite di giro;

e) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;

f) la dimostrazione delle somme incassate e pagate dal Tesoro per ciascun capitolo del bilancio;

g) il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio prossimo venturo.

La seconda parte di rendimento di conti abbraccia il conto generale del patrimonio dello Stato, colle variazioni che hanno subito:

a) le materie proprie del conto del Tesoro;

b) le attività e passività disponibili;

c) le attività e passività proprie delle gestioni dei magazzini e dei depositi istituiti per le dotazioni dei vari servizi, in relazione coi capitoli del bilancio;

d) i beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e le passività dello Stato, tanto rapporto al movimento dei capitali inscritti nel bilancio, quanto in relazione a qualunque altra causa.

Il rendimento dei conti dello Stato avrà inoltre a corredo la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale, nonchè tutti quei conti speciali, che saranno necessari a meglio chiarire ed illustrare i risultamenti dei singoli servizi. Faranno parte di siffatti conti speciali quelli: pel movimento generale di cassa; per l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico; per la gestione delle aziende di privativa; per le operazioni di credito; per la emissione e pagamento dei Boni e vaglia del Tesoro; delle principali officine e degli stabilimenti di proprietà dello Stato; delle Casse di risparmio postali e di qualsiasi altra azienda ed operazione in cui sia impegnata la sostanza erariale.

Art. 72. La Corte dei conti, dopo di avere riveduto il rendiconto generale e i documenti a corredo, di cui è detto nell'articolo antecedente, ne fa relazione motivata al Parlamento e la trasmette al Ministro del Tesoro, affinchè questi possa presentarla al Parlamento stesso insieme al rendiconto ed agli altri documenti indicati nell'articolo 28 e nel termine per essi prescritto nell'articolo 27.

Art. 73. Entro il mese di decembre il Ministro del Tesoro farà la esposizione finanziaria.

Art. 74. Il Governo del Re, sentito il parere della Corte dei conti e del Consiglio di Stato, modificherà il regolamento approvato con decreto Reale 4 settembre 1870, numero 5852 e successivi, in quanto possa occorrere per mettere le disposizioni regolamentari relative all'Amministrazione e Contabilità generale in armonia colle disposizioni organiche della legge.

Art. 75. La presente legge andrà in vigore col 1º luglio 1884.

Art. 76. È derogato ad ogni disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1884.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Il Numero **2017** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Fiumefreddo per la sua separazione dalla sezione elettorale di Mascali, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col R. decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Fiumefreddo ha 341 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Fiumefreddo è separato dalla sezione elettorale di Mascali, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2º Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Il Numero **2018** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri,

Veduta la domanda del comune di Aci Bonaccorsi per la sua separazione dalla sezione elettorale di Aci Sant'Antonio, e per la sua costituzione in sezione elettorale autonoma;

Veduta la tabella generale delle sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, n. 997 (Serie 3ª);

Visto l'articolo 47 della legge elettorale politica 22 gennaio 1882;

Ritenuto che il comune di Aci Bonaccorsi ha 111 elettori politici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Aci Bonaccorsi è separato dalla sezione elettorale di Aci Sant'Antonio, ed è costituito in sezione elettorale autonoma del 2º Collegio di Catania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1884.

UMBERTO.

Depretis.

Visto, *Il Guardasigilli:* Savelli.

Errata-corrige.

Nell'inserire nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 corrente, numero 60, la legge n. 1958 (Serie 3ª), concernente l'estensione alle vedove ed agli orfani degli assegni ai veterani

degli anni 1848-1849, la si pubblicò con la sola firma dell'onorevole Ministro delle Finanze, mentre fu contrassegnata anche dagli onorevoli Ministri della Guerra e della Marina.

Perciò, dopo la firma: A. MAGLIANI, debbono seguire queste due: FERRERO e DEL SANTO, onde riparare ad una involontaria omissione.

MINISTERO DELLA GUERRA

Notificazione.

Si fa noto a coloro che possono avervi interesse che la Commissione nominata con Regio decreto 18 gennaio 1880, per l'esecuzione della legge 4 dicembre 1879, ha ripreso le sue funzioni per gli effetti della legge 2 corrente mese, n. 1958 (Serie 3a).

(*I signori direttori degli altri periodici sono pregati di riprodurre la presente*).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Il giorno 18 corrente mese sarà aperta al pubblico, nelle sale a pianterreno (alla sinistra) del palazzo dell'Esposizione delle Belle Arti, la Mostra dei progetti dell'Ospedale Policlinico da edificarsi in Roma.

Il pubblico sarà ammesso a visitare la Mostra dalle ore 10 antimeridiane alle ore 5 pomeridiane, nel detto giorno e nei giorni successivi.

Roma, 16 marzo 1884.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione di pesi, misure e del saggio di metalli preziosi:*

Con due distinti decreti Reali, portanti la data 17 febbraio 1884, vennero fatte le seguenti promozioni nel personale dei pesi, delle misure e del saggio dei metalli preziosi:

Garbarino Simone, verificatore di 5a classe, promosso, per merito, alla 4a classe;

Jaccazio Alberto, id. di 6a classe, promosso, per merito, alla 5a classe;

Messina Antonino, id. di 6a classe, promosso, per merito, alla 5a classe;

Scelzi Michele, allievo verificatore, promosso, per merito, a verificatore di 6a classe;

Vitolo Giuseppe, id. id., promosso, per merito, a verificatore di 6a classe;

Bianchetti Francesco, verificatore di 4a classe, promosso, per anzianità, alla 3a classe;

Sella Carlo, id. di 4a classe, promosso, per anzianità, alla 3a classe;

Serra Gian Giacomo, id. di 5a classe, promosso, per anzianità, alla 4a classe;

Del Grande Beniamino, id. di 5a classe, promosso, per anzianità, alla 4a classe;

Bagnoli Enrico, id. di 6a classe, promosso, per anzianità, alla 5a classe;

Grande Pietro, id. id., promosso, per anzianità, alla 5a classe;

Fabbricatore Federico, allievo verificatore, promosso, per anzianità, a verificatore di 6a classe;

Medalia Pietro, id. id., promosso, per anzianità, id. id.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso.

Collo stacco della cedola scaduta il 2 gennaio ultimo scorso, le Obbligazioni Serie *D*-2, emesse dalla cessata *Società delle Ferrovie Livornesi* e passate a carico dello Stato a far tempo dal 1° gennaio 1882 in dipendenza del riscatto delle Ferrovie Romane approvato colla legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (Serie 2a), rimangono prive di cedole per la riscossione degli interessi semestrali maturabili in seguito sulle medesime.

Avendo perciò il Ministero del Tesoro determinato che le dette Obbligazioni vengano munite di un nuovo foglio di cedole atte alla riscossione degli interessi semestrali decorrenti dal 1° gennaio suddetto a tutto dicembre 1901, si avvertono i portatori delle medesime che all'uopo, a cominciare dal giorno 10 aprile p. v., potranno le stesse venir esibite a questa Direzione Generale del Debito Pubblico in Roma direttamente, ovvero col tramite delle Intendenze di finanza in Firenze e Livorno, mediante domanda in carta semplice, datata e sottoscritta dall'esibitore dei titoli per nome, cognome, paternità, e coll'indicazione altresì del suo domicilio; nella quale domanda le Obbligazioni verranno esattamente descritte per serie e numero ordinale progressivo dal più basso al più alto, e riassunte in fine per quantità e valore complessivo scritto in tutte lettere.

Delle Obbligazioni presentate verrà dall'ufficio ricevente rilasciata analoga ricevuta, della quale poi se ne dovrà fare la riconsegna debitamente quitanzata all'ufficio stesso all'atto di riavere dal medesimo le Obbligazioni depositate corredate del nuovo foglio di cedole.

Roma, addì 15 marzo 1884.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Lord Hartington, ministro della guerra, ha annunziato, nella seduta del 16 marzo della Camera dei comuni, che da due o tre giorni sono interrotte le comunicazioni telegrafiche tra Kartum e Shendy; che un vapore arrivato giovedì o venerdì da Kartum a Shendy sarebbe stato preso a colpi di fucile, e che una rivolta sarebbe scoppiata tra le tribù delle rive del Nilo.

Una lunga discussione si è impegnata poi su di una mozione del signor Labouchère, deputato radicale di Northampton. La mozione, appoggiata dal signor H. Richard, era concepita come appresso:

« La Camera è d'avviso che la necessità delle perdite enormi causate dalle operazioni militari del Sudan orientale non è dimostrata. »

Lord Fitz-Maurice, sottosegretario per gli affari esteri, nel combattere la mozione del signor Labouchère, ha riconosciuto che l'attacco di un vapore al nord di Kartum e la interruzione delle comunicazioni telegrafiche con questa città devono produrre una certa ansietà, ma, secondo lui, sarebbe esagerato il dire che Gordon pascià si trovi in una situazione disperata.

« Le istruzioni attuali del generale Graham, aggiunse lord Fitz-Maurice, non gli danno la facoltà di avanzarsi sopra Berber. Nessun motivo permette di supporre che la situazione di Kassala (sulla frontiera settentrionale della Abissinia) sia precaria. Di fronte alle disposizioni amichevoli del re di Abissinia, non si avrà nessuna difficoltà a soccorrere quella piazza tostochè ne sia giunto il momento. Una missione è stata inviata al re Giovanni, allo scopo di sistemare le vertenze esistenti tra i governi abissino ed egiziano.

« Il littorale del Mar Rosso deve essere posto sotto il controllo di una potenza civile, per sopprimere la tratta dei negri; ma l'Inghilterra non può disinteressarsi delle condizioni del Mar Rosso, però che la comunicazione fra quel mare e le Indie deve aver sempre un interesse per l'Inghilterra. »

Sir C. Dilke, presidente del governo locale, deplora che Gladstone non sia ancora ristabilito; ma i ministri l'hanno veduto prima della riunione del Consiglio di gabinetto che è stato tenuto durante il giorno.

« Il clima di Suakim, disse l'oratore, non è tale che vi si possa mantenere una grande forza inglese. È allo scopo di evitarne la necessità che furono intraprese le operazioni militari del generale Graham. Infatti, le truppe del generale Graham non avrebbero potuto essere richiamate, se Osman Digma avesse conservato il suo campo a 10 miglia da Suakim.

« Quanto alla questione della tratta degli schiavi il generale Gordon ha informato il governo che se riuscisse a condurre a termine lo sgombro del Sudan, desidererebbe di recarsi nell'alto Congo, affine di prendere delle misure per l'abolizione della tratta degli schiavi nel suo centro principale. »

Sir C. Dilke crede che il paese non vedrebbe con soddisfazione la tratta degli schiavi ristabilita sulle coste del Mar Rosso, ma la protezione dei porti non è così difficile come si suppone.

« Il governo, concluse il ministro, farà ogni sforzo per amministrare gli affari del paese finchè sarà possibile; ma se il compito dovesse essergli reso impossibile dall'opposizione, esso farebbe appello al paese, ma non esclusivamente sulla questione egiziana. »

Sir Stafford Northcote, rispondendo all'oratore ministeriale, ha insistito sulla necessità di essere informato sulla politica del governo, ed ha chiesto se i recenti combattimenti avevano lo scopo di aprire la via da Suakim a Berber. Aggiunse Northcote che voterebbe in favore della mozione Labouchère.

Lord Hartington rispose che i ministri non erano stati preventivamente informati della discussione che doveva avere luogo sulla questione egiziana. Pare d'altronde, soggiunse il ministro, che essa sia stata concertata tra il signor Labouchère, membro radicale della Camera, ed il capo dell'opposizione. La mozione Labouchère non domanda informazioni, ma implica un voto di biasimo. Il paese apprezzerà il voto dell'opposizione che disapprova le operazioni militari in Egitto.

« Il governo, proseguì lord Hartington, si richiama alle sue precedenti dichiarazioni, e non si lascierà indurre a fare un'altra dichiarazione che potesse nuocere agli interessi del pubblico servizio. Le forze che si trovano nelle vicinanze di Suakim hanno probabilmente compiuto la parte principale della loro missione, ed è probabile che Suakim ed i porti del Mar Rosso siano ora sufficientemente protetti ad una notevole distanza; ciò nullameno è necessario di attendere e di vedere se nessuna forza ostile minaccia Suakim. La marcia su Berber non è compresa nelle istruzioni date al generale Graham.

« Ma se mi si domanda, se le sue forze non si avanzeranno, in nessun caso, nella direzione di Berber, io rifiuto recisamente di rispondere perchè una risposta nuocerebbe agli interessi del servizio pubblico. Quanto alla nomina di Zebehr pascià, la questione è sempre oggetto di uno scambio di corrispondenze tra Gordon pascià e sir E. Baring, e tra quest'ultimo ed il governo. Subito che sarà stata presa una decisione che possa essere comunicata alla Camera senza inconvenienti, il governo si affretterà a portarla a sua conoscenza; ma fino a questo momento rifiuto assolutamente di fare una dichiarazione che non sarebbe completa. »

La mozione Labouchère è stata respinta con **111** voti contro 94. I parnellisti hanno votato colla minoranza.

Questo voto è stato accolto con ripetuti applausi da parte dei liberali, i quali temevano che, per l'assenza di un gran numero dei loro amici che non si attendevano quella discussione, il governo sarebbe rimasto in minoranza.

In occasione della presentazione del progetto di trattato anglo-portoghese relativo al Congo furono presentate alla Camera dei comuni tre proposte.

Il signor Bourke, già segretario di Stato nel precedente ministero, domanda si dichiari che ogni trattato che restringe il libero accesso ai porti del Congo, o implica la introduzione di tasse là dove non ne esistono, non potrebbe essere accettato dalla Camera.

Il signor J. Bright attacca il trattato allegando che la politica portoghese è funesta agli indigeni.

Il signor A. H. Brown, domanda che si approvi il trattato nella sua integrità.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

NAPOLI, 19. — Il piroscafo *Sud-America*, della linea *La Veloce*, è arrivato alle ore 7 antimeridiane, e partirà per Venezia e Trieste alle ore 4 pomeridiane.

BAHIA, 17. — Ieri sera è arrivato il piroscafo *Scrivia*, della Società Raggio, proveniente da Genova; prosegue per Rio Janeiro.

CAIRO, 19. — Le comunicazioni al di là di Berber sono completamente interrotte. I beduini, concentrati sulle rive del Nilo, occupano la cataratta fra Shendy e Khartum. Il Nilo, che in questo punto è largo soltanto undici metri, è completamente intercettato. La tribù dei Batakir preparasi ad attaccare Shendy.

BUCAREST, 19. — Le voci di cambiamento di ministero sono infondate.

TORINO, 19. — Il *Monitore delle Strade Ferrate* annunzia:

« Siamo autorizzati dal Comitato esecutivo a dichiarare affatto erronea la voce sparsa che l'inaugurazione dell'Esposizione nazionale di Torino possa essere ritardata. Essa avrà luogo immancabilmente il 26 aprile, con l'intervento delle Loro Maestà, delle rappresentanze, ecc. Gli espositori debbono pertanto affrettarsi ad occupare il posto loro assegnato, giacchè il Comitato permanente è deciso di non ammettere coloro che ciò non avessero fatto prima del 10 aprile. »

VIENNA, 19. — Il signor Mihailovich, del ministero del commercio ungherese, fu nominato membro della Commissione mista austro-italiana. Questa si radunerà a Gorizia il 15 aprile.

Il ministro comune delle finanze, barone di Kallay, durante l'estate, si recherà a visitare la Bosnia e l'Erzegovina.

NEWCASTLE, 19. — La corazzata chinese *Nankin*, venuta a ricevere dei cannoni Armstrong, fu detenuta nel fiume dalle autorità inglesi, dicesi, in causa delle ostilità tra la Francia e la China.

CAIRO, 18. — Trattasi di nominare Abd-el-Kader governatore del Sudan.

MADRID, 19. — Gli arresti continuano. Trenta sottufficiali sospetti, che servivano come ordinanze nel ministero della guerra, furono licenziati.

LONDRA, 19. — Gladstone sta alquanto meglio, ma è probabile che parta oggi. La sua dimissione si considera prossima per ragioni di salute e per divergenze esistenti nel gabinetto circa l'Egitto. Credesi che Hartington ricostituirebbe il gabinetto.

BERNA 19. — In seguito a domanda dell'Austria-Ungheria, affinchè la Svizzera faccia un'inchiesta sui crimini commessi a Vienna, il Consiglio federale ordinò alle autorità cantonali di sorvegliare e prevenire i tentativi criminosi. Il Consiglio fa osservare che la questione interessa grandemente la Confederazione. Esso sarà forse obbligato ad esaminare se debba prendere delle misure per la sicurezza interna ed esterna della Confederazione.

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 19 marzo 1884

Presidenza del Presidente TECCHIO.

La seduta è aperta alle 4 30.

Canonico, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

Berti, *Ministro di Agricoltura e Commercio*, presenta un progetto di legge:

Spesa straordinaria per un monumento da erigersi in Roma a Quintino Sella.

Cannizzaro propone che l'esame del detto progetto si deferisca ad una speciale Commissione da nominarsi dal Presidente.

Brioschi propone che la Commissione che venisse nominata conformemente alla proposta dell'on. Cannizzaro, riferisca seduta stante.

Finali annuisce alla proposta di una Commissione speciale e alla proposta che se ne deferisca la nomina al Presidente; ma preferirebbe che essa, anzichè oggi, non essendovi urgenza, presentasse domani la sua relazione.

Brioschi si associa al concetto del senatore Finali.

Le accennate proposte sono approvate.

Presidente proclama essere la Commissione che riferirà sul progetto per il monumento al compianto Quintino Sella composta dei senatori **Brioschi, Cannizzaro, De Falco, Finali** e **Di Sambuy**.

La seduta è levata a ore 4 3[4.

Ordine del giorno della seduta di domani per le ore due pomeridiane.

Riunione in Comitato segreto per la discussione del resoconto consuntivo delle spese del Senato per l'esercizio 1883 (n. XIII).

Alle ore 3 pom.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Spesa per un monumento a Quintino Sella in Roma. (n. 105)
2. Seguito della discussione del progetto di legge: Bonificamento delle regioni di malaria. (n. 17)
3. Perenzione di istanza nei giudizi avanti la Corte dei conti. (n. 81)
4. Spesa per il fabbricato e l'impianto del laboratorio chimico dei tabacchi. (n. 103)

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì 19 marzo 1884

Presidenza del Vicepresidente SPANTIGATI.

La seduta comincia alle 2 e 10 minuti.

Capponi, *segretario*, legge il processo verbale della seduta di sabato, che è approvato.

Barsanti, Serafini e **Sineo** giurano.

Presidente annuncia essere giunto l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese corrente.

Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Spesa per un monumento a Quintino Sella in Roma.

Ungaro, *segretario*, fa la chiama.

Presidente proclama l'esito della votazione.

Presenti e votanti. . .	397
Maggioranza	199
Favorevoli.	267
Contrari.	130

(*La Camera approva*).

Votazione per la nomina del Presidente della Camera.

Presidente prega gli onorevoli deputati di venire a votare man mano che saranno chiamati.

Ungaro, *segretario*, fa la chiama.

Presidente *(Segni di viva attenzione)* proclama il seguente risultato della votazione:

Presenti e votanti 434; Coppino 228; Cairoli 145; schede bianche 54; voti dispersi 7. *(Commenti vivissimi.)*

Proclama presidente della Camera l'on. Coppino. (*Conversazioni animate.*)

(La seduta è sospesa per alcuni minuti).

Magliani, *Ministro delle Finanze*, presenta la situazione del Tesoro al 31 dicembre 1883 ed un disegno di legge per maggiori spese sul bilancio definitivo del 1883.

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Svolgimento di un'interrogazione del deputato Bonghi al Ministro della Pubblica Istruzione. *(Ilarità — Rumori.)*

Legge la domanda d'interrogazione dell'onorevole Bonghi. (*Nuovi rumori*)

Bonghi non crede che la Camera sia in condizione di assistere ad una discussione alla quale manca la materia principale, perchè la vendita della collezione Castellani è già cominciata. Propone invece si tolga la seduta.

Presidente non posso di mio arbitrio togliere la seduta; porrò ai voti la proposta dell'onorevole Bonghi qualora egli v' insista.

Bonghi se la Camera si vuol tranquillare parlerò. (*Rumori*)

Presidente. La Camera è tranquilla. (*Continuano i rumori*)

Bonghi rinunzia a parlare.

Svolgimento di una risoluzione proposta dai deputati Della Rocca e Napodano.

Giannuzzi-Savelli, *Ministro Guardasigilli*, ha già presentato ed è sottoposto all'esame della Commissione del bilancio un provvedimento relativo agli aggiunti giudiziari; perciò non crede che sia conveniente svolgere ora la mozione degli onorevoli Della Rocca e Napodano.

Della Rocca desidera avere qualche informazione dal presidente della Commissione del bilancio.

La Porta, *presidente della Commissione del bilancio*, dichiara che il Ministro Guardasigilli ha presentato un nuovo stanziamento per gli aggiunti giudiziari, ed un articolo di legge da aggiungersi al bilancio di Grazia e Giustizia; al quale crede convenga rimandare lo svolgimento della mozione degli onorevoli Della Rocca e Napodano.

Della Rocca acconsente a differire lo svolgimento della sua mozione, augurandosi che venga sollecitamente in discussione il bilancio per il Ministero di Grazia e Giustizia.

Seguito della discussione del disegno di legge: Spese per l'esercizio delle ferrovie di proprietà dello Stato.

Boselli, *relatore,* all'onorevole Baccarini, il quale dichiarò che questo disegno di legge non era necessario, risponde che alle spese in esso comprese non era possibile provvedere con fondi autorizzati da leggi precedenti, come la Commissione ha già dimostrato nella relazione.

In quanto alla natura delle spese, intorno alla quale ha discorso ampiamente l'onorevole Gàbelli, fa notare che si tratta di un provvedimento del tutto transitorio, di maniera che non sono applicabili al caso quelle norme di contabilità sulla cui osservanza anche la Commissione conviene.

Conchiude coll'avvertire che da questa discussione fu reso manifesto come molte spese necessarie ed urgenti c'incalzino; ciò che deve indurre la Camera ad essere restìa per quelle che non si presentino cogli stessi caratteri di urgenza e di necessità.

(La discussione generale è chiusa.)

(Si approva senza discussione il primo articolo del disegno di legge.)

Ruspoli, all'art. 2, non crede conveniente che il Governo abbia sconfessati i decreti luogotenenziali relativamente alla costruzione di un ponte sulla Trebbia, e insiste nel chiedere che il ponte sia costruito.

Genala, *Ministro dei Lavori Pubblici,* risponde che la questione è di una natura diversa da quella che l'on. Ruspoli ha voluto dargli. Intanto può affermare non esser vero che l'attuale ponte sulla Trebbia sia pericoloso. Promette che studierà la questione.

(L'articolo 2 è approvato.)

Lioy, essendosi sparsa la notizia che il senatore Mamiani si trovi in gravissime condizioni di salute, chiede che la Presidenza della Camera faccia prendere notizie dell'illustre infermo.

Mancini, *Ministro degli Affari Esteri,* a nome del Governo si associa alla proposta.

Nicotera, associandosi alla proposta, chiede che si pubblichi ogni giorno nella Camera il bollettino dei medici.

Presidente risponde che la Presidenza ha già prevenuto l'uno e l'altro desiderio, e in nome della Camera fa voti perchè il senatore Mamiani si ristabilisca in salute.

La seduta è levata alle ore 5 45.

Ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 2 pom.

1. Votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Spese in conto capitale per le ferrovie di proprietà dello Stato.

2. Insediamento del Presidente della Camera.

3. Svolgimento di una interrogazione del deputato Panattoni al Ministro di Agricoltura e Commercio.

4. Bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri per l'esercizio finanziario 1884-1885. (140), e svolgimento di una interpellanza del deputato Brunialti, e di interrogazioni del deputato Cavalletto e del deputato Dotto al Ministro degli Affari Esteri.

5. Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35)

6. Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

7. Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

8. Pagamento degli stipendi e sussidi, nomina e licenziamento dei maestri elementari. (83) (*Urgenza*)

9. Aggregazione del comune di Castagneto, in provincia di Torino, al mandamento di Chivasso. (119)

NOTIZIE DIVERSE

I principali ponti sospesi del mondo. — Dall'*Engineering News*, togliamo il seguente specchietto che si riferisce a questi ponti, di cui dà, non solo la lunghezza, ma altresì la data della loro costruzione:

Ponte	Lunghezza metri	Anno in cui venne costruito
Sulla Tweed (Inghilterra)	137	1820
Del Menai (nel paese di Galles)	174	1826
Di Nashville (nel Tennessee)	198	1845
Di Laroche-Bernard (in Francia)	198	1845
Di Pest (in Ungheria)	203	1850
Di Charing-Cross (a Londra)	206	1845
Di Clifton (in Inghilterra)	214	1864
Vecchio sul Niagara	248	1848
Di Friburgo (in Svizzera)	263	1834
Di Wheeling (sull'Ohio)	308	1848
Di Cincinnati (sull'Ohio)	322	1866
Nuovo sul Niagara	381	1868 1869
Di Nuova York e Brooklyn	488	1870 1883

BOLLETTINO METEORICO
DELL' UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 19 marzo.

Stazioni	Stato del cielo 8 ant.	Stato del mare 8 ant.	Temperatura	
			Massima	Minima
Belluno	sereno	—	17,4	2,7
Domodossola	sereno	—	19,6	6,1
Milano	sereno	—	19,6	7,8
Verona	sereno	—	19,6	8,0
Venezia	nebbioso	calmo	15,4	9,2
Torino	nebbioso	—	19,5	7,3
Alessandria	sereno	—	18,8	3,9
Parma	sereno	—	18,8	5,9
Modena	nebbioso	—	19,3	7,3
Genova	coperto	calmo	15,4	11,1
Forlì	1¦4 coperto	—	19,0	6,5
Pesaro	sereno	calmo	14,9	7,2
Porto Maurizio	coperto	legg. mosso	17,3	10,5
Firenze	1¦4 coperto	—	17,4	7,6
Urbino	sereno	—	16,5	8,2
Ancona	sereno	calmo	16,0	10,0
Livorno	3¦4 coperto	calmo	17,4	7,8
Perugia	sereno	—	16,3	5,9
Camerino	sereno	—	14,7	5,0
Portoferraio	1¦2 coperto	legg. mosso	15,0	11,0
Chieti	sereno	—	16,2	7,0
Aquila	sereno	—	15,5	1,7
Roma	nebbioso	—	17,3	6,6
Agnone	sereno	—	17,9	5,6
Foggia	sereno	—	19,5	7,4
Bari	sereno	calmo	14,7	6,2
Napoli	sereno	calmo	15,8	9,1
Portotorres	sereno	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	17,3	3,8
Lecce	nebbioso	—	17,6	6,8
Cosenza	sereno	—	15,0	5,2
Cagliari	1¦4 coperto	mosso	19,5	11,0
Tiriolo	sereno	—	10,1	4,1
Reggio Calabria	1¦2 coperto	mosso	14,9	10,6
Palermo	nebbioso	calmo	19,0	6,5
Catania	1¦2 coperto	calmo	17,1	8,2
Caltanissetta	coperto	—	14,0	5,0
Porto Empedocle	coperto	calmo	17,2	9,9
Siracusa	coperto	calmo	18,0	8,6

TELEGRAMMA METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia

Roma, 19 marzo 1884.

In Europa pressione abbastanza elevata quasi dovunque, massima (770) sul Tirreno. Mosca 756.

In Italia nelle 24 ore buon tempo; venti deboli: barometro leggermente disceso.

Stamane cielo qua e là nuvoloso e nebbioso sul continente, nuvoloso sulla Sicilia; venti deboli specialmente meridionali; barometro variabile da 770 a 768 mm.

Mare calmo.

Probabilità: venti deboli; cielo sereno o nebbioso.

REGIO OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

19 marzo 1884.

Altezza della stazione = m. 49,65.

	8 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	770,0	768,9	767,9	768,0
Termometro	7,4	16,6	16,1	11,5
Umidità relativa	91	39	47	77
Umidità assoluta	7,03	5,30	6,46	7,78
Vento	N	W	WSW	W
Velocità in Km.	1,0	0,0	10,0	0,0
Cielo	nebbioso generale	pochi cum.li	sereno	sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Mass. C. = 16,8 R. = 13,44 | Min. C. = 6,6 R. = 5,28.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA del dì 19 marzo 1884

VALORI	GODIMENTO dal	VALORE Nominale	VALORE Versato	Prezzi nominali	PREZZI FATTI a contanti Apertura	PREZZI FATTI a contanti Chiusura	CORSI MEDI Contanti Apertura	CORSI MEDI Contanti Chiusura	CORSI MEDI Termine fine corr.	CORSI MEDI Termine fine pross.
Rendita italiana 5 0/0	1° luglio 1884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Detta detta 5 0/0	1° gennaio 1884	—	—	—	—	93 72 1/2	—	93 72 1/2	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860-64	»	—	—	96 45	—	—	—	—	—	—
Prestito Romano, Blount	»	—	—	94 70	—	—	—	—	—	—
Detto Rothschild	1° dicemb. 1883	—	—	96 50	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° ottobre 1883	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1883	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni Città di Roma 4 0/0 (oro)	1° ottobre 1883	—	500	447 »	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeress. de'Tabacchi	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	—	—	—	—	—	—	—	—
Rendita austriaca	»	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale italiana	1° gennaio 1884	1000	750	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	»	1000	1000	985 »	—	—	—	—	—	—
Banca Generale	»	500	250	—	—	—	—	—	551 25	—
Società Generale di Credito Mobil. Ital.	»	500	400	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1883	500	500	477 »	—	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1884	500	250	584 »	—	—	—	—	—	—
Banca Tiberina	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	»	500	250	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° ottobre 1883	500	500	464 »	—	—	—	—	—	—
Fondiaria Incendi (oro)	1° gennaio 1883	500	100	—	—	—	—	—	—	-
Id. Vita (oro)	»	250	125	—	—	—	—	—	—	-
Società Acqua Pia antica Marcia	1° gennaio 1884	500	500	877 »	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni detta	»	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Società ital. per condotte d'acqua (oro)	»	500	250	523 »	—	—	—	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a gas	1° luglio 1883	500	500	1262 »	—	—	—	—	—	—
Compagnia Fondiaria Italiana	»	150	150	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie complementari	»	250	125	—	—	—	—	—	—	—
Ferrovie Romane	1° ottobre 1865	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni od applicazioni elettriche	—	100	100	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1884	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Obb. Alta Italia Ferrovia Pontebba	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde az. di preferenza	—	250	250	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferr. Sarde nuova emiss. 6 0/0	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500	500	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Immobiliari	1° gennaio 1884	500	256	506 »	—	—	—	—	—	—
Società dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250	418 »	—	—	—	—	—	—

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
3 0/0	Francia	90 g.	—	—	99 10
	Parigi	chèques	—	—	—
3 0/0	Londra	90 g.	—	—	25 04
		chèques	—	—	—
4 0/0	Vienna e Trieste	90 g.	—	—	—
4 0/0	Germania	90 g.	—	—	—

Sconto di Banca 4 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni 5 0/0.

Per il Sindaco: A. Marchionni.

PREZZI FATTI:

Banca Generale 551 50, 551 fine corr.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contante nelle varie Borse del Regno nel dì 18 marzo 1884:

Consolidato 5 0/0 lire 93 625.

Consolidato 5 0/0 senza la cedola del sem. in corso lire 91 455.

Consolidato 3 0/0 nominale lire 57 041.

Consolidato 3 0/0 nominale senza cedola lire 55 735.

V. Trocchi, *presidente*.

BANCA TOSCANA DI CREDITO

RIASSUNTO DELLA SITUAZIONE del dì 29 del mese di febbraio 1884. 1619

Capitale sociale o patrimoniale, utile alla tripla circolazione (R. decreto 23 settembre 1874, n. 2237) L. 5,000,000 »
Riserva mettallica vincolata (Art. 57, Reg. 21 gennaio 1875) . . . . » 5,051,774 79

ATTIVO.

Casse e riserva				L. 6,549,374 79
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta: a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 7,891,168 74	7,891,168 74	» 7,891,168 74
	id. maggiore di 3 mesi	»	»	
	Cedole di rendita e cartelle estratte	»	»	
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	»	»	
	Cambiali in moneta metallica	»	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	»	»	
Anticipazioni				» 3,771,545 86
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca	L.	465,385 »	» 465,385 »
	Id. id. per conto della massa di rispetto	»	»	
	Id. id. pel fondo pensioni o Cassa di previdenza	»	»	
	Effetti ricevuti all'incasso	»	»	
Crediti				» 6,160,193 23
Sofferenze				» 26,532 79
Depositi				» 11,885,708 20
Partite varie				» 388,377 21
			Totale	L. 37,138,285 82
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 26,352 12
			Totale generale	L. 37,164,637 94

PASSIVO.

Capitale	L. 10,000,000 »
Massa di rispetto	» 385,000 »
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa	» 14,098,570 »
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 2,564 32
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 268,857 29
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 11,885,708 20
Partite varie	» 388,355 25
Totale	L. 37,029,055 06
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 135,582 88
Totale generale	L. 37,164,637 94

Distinta della cassa e riserva.

Oro	L. 4,844,540 »
Argento	» 175,900 »
Bronzo nella proporzione dell'uno per mille (art. 30 regolamento 21 gennaio 1875)	» 769 79
Biglietti consorziali	» 30,565 »
Riserva	L. 5,051,774 79
Biglietti d'altri Istituti d'emissione	» 1,497,600 »
Bronzo eccedente la proporzione dell'uno per mille	» »
Cassa	L. 6,549,374 79

Biglietti, fedi di credito al nome del cassiere, boni di cassa in circolazione.

Valore		Numero	Importo
Valore da L.	50	N. 44,475	L. 2,223,750 »
»	100	» 35,868	» 3,586,800 »
»	200	» 13,166	» 2,633,200 »
»	500	» 11,206	» 5,603,000 »
»	1000	» »	»
		Somma	L. 14,046,750 »

Biglietti, ecc. di tagli da levarsi di corso.

Valore		Numero	Importo
Valore da cent.	0 50	» »	» » »
»	L. 1 »	» »	» » »
»	» 2 »	» »	» » »
»	» 5 »	» »	» » »
»	» 10 »	» »	» » »
»	» 20 »	N. 2,591	L. 51,820 »
		Totale	L. 14,098,570 »

Il rapporto fra il capitale L. 5,000,000 » e la circolazione . . . . . L. 14,098,570 » è di uno a 2 81

Il rapporto fra la riserva » 5,051,774 79 { la circolazione L. 14,098,570 » / e gli altri debiti a vista » 2,564 32 } » 14,101,134 32 è di uno a 2 79

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese, per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 4 1/2
Sulle cambiali pagabili in metallo	» » »
Per le anticipazioni su titoli e valori	» 5 »
Per le anticipazioni su sete	» » »
Sui conti correnti passivi	» 2 50

Prezzo corrente delle azioni	L. 550 »
Acconto sul dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 4 »

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Roma,

Visto l'art. 21 della legge 25 luglio 1879, n. 4006 (Serie 2ª);

Atteso che il signor Alessandro Agostini, del vivente Gaetano, nato in Loro Piceno, ha adempiuto a tutte le formalità stabilite dall'art. 15 della precitata legge,

Rende noto

Aver egli ordinato l'iscrizione del predetto signor Alessandro Agostini nel ruolo dei notari del Collegio, con residenza in Bracciano.

Quale iscrizione ebbe luogo addì 16 febbraio 1884.

Il presidente del Consiglio notarile
A. Venuti.

1540 Il segretario Filippo Delfini.

(2ª pubblicazione)

REGIO TRIBUNALE CIVILE
DI VELLETRI.

Bando di vendita.

Il sottoscritto, procuratore del signor Demetrio Mazzocchi fu Rocco, domiciliato in Gorga, ammesso al gratuito patrocinio con ordinanza 6 ottobre 1876, pel giudizio di espropriazione immobiliare promosso contro Giordani Luigi fu Domenico, Giordani Angelo fu Lorenzo, Giordani Maria fu Lorenzo, assistita dal marito Merangoli Lorenzo, domiciliati in Gorga, nonchè Amici Filomena, domiciliata in Carpineto Romano,

Fa noto

Che in virtù di sentenza pronunciata da questo Tribunale li 18 dicembre 1883, pubblicata li 19 detto, notificata ai suddetti debitori li 11 e 14 gennaio 1884, debitamente annotata in margine alla trascrizione del precetto, ed analogamente alla successiva ordinanza emessa dall'illustrissimo signor presidente li 6 marzo corrente,

Nell'udienza del giorno 23 aprile corrente anno, alle ore 10 antimeridiane, innanzi questo Tribunale, si procederà alla vendita dei seguenti fondi posti in Gorga e suo territorio, per il prezzo offerto dal creditore espropriante quanto ai primi sette fondi rustici in lire 58 20, e quanto agli altri tre fondi urbani per lire 180 corrispondente a sessanta volte il tributo diretto.

Fondi rustici.

1. Terreno seminativo, contrada San Rocco, di tavole 3 15, in mappa 290, 291, sez. 1ª.
2. Terreno seminativo, contrada Porta a Valle, di tavole 0 11, in mappa 344, sez. 1ª.
3. Casa colonica, vocabolo Vignali, di tavole 0 07, in mappa 406, sez. 1ª.
4. Bosco da frutto, vocabolo Cimbrone, di tavole 0 80, in mappa 923, sez. 1ª.
5. Terreno seminativo, contrada Anastasio Pizzillo, di tavole 4 12, in mappa 974, sez. 1ª.
6. Terreno seminativo, contrada Pizzillo, di tavole 9 15, in mappa 1005, sez. 1ª.
7. Terreno seminativo con quercie, in contrada Strette, di tavole 9 25, in mappa 171, sez. 2ª.

Fondi urbani.

8. Casa, in contrada Carlo Alberto, di vani quattro, in mappa n. 87 sub. 1, del reddito imponibile di lire 16 50.
9. Stalla, in via Garibaldi, di un sol vano, in mappa 167 sub. 1, del reddito imponibile di lire 3.
10. Stalla, in via Tempio o Scoglio, di un sol vano, in mappa 178 sub. 1, sezione 1ª, del reddito imponibile di lire 4 50.

Tutte le altre condizioni risultano dal bando che trovasi depositato in cancelleria a tutti ostensibile.

Velletri, 10 marzo 1884.

1564 Giuseppe Magni.

REGIA PREFETTURA DI ROVIGO

AVVISO D'ASTA per l'appalto dei lavori di rafforzamento dell'argine destro d'Adige, nella località Drizzagno, Polesinella e Drizzagno S. Teobaldo, comune di Badia Polesine, giusta progetto in data 17 ottobre 1883, del locale ufficio del Genio civile, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con dispaccio del 7 marzo corrente.

L'asta sarà tenuta davanti al prefetto, o chi per esso, nel locale di residenza di questa Prefettura, col metodo dei partiti segreti, nel giorno di lunedì 31 marzo corr., alle ore 10 antimeridiane, aprendosi la gara di ribasso sul dato peritale di lire 45,626, oltre a lire 13,000 per compensi da anteciparsi dall'impresa non soggetti a ribasso.

Le offerte (escluse quelle per persona da dichiarare) saranno ricevute da oggi fino al giorno e nell'ora suindicati. Esse dovranno essere corredate dei soliti certificati di idoneità e di moralità, e della ricevuta di una cassa di Tesoreria provinciale pel deposito provvisorio di lire 2000, se in valuta legale, oppure di una corrispondente rendita del Debito Pubblico al corso di Borsa.

Si avverte che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Si farà luogo a deliberamento soltanto quando una di due o più offerte abbia almeno raggiunto il *minimum* prestabilito nella scheda, che sarà depositata sul tavolo ove si terrà l'incanto, salve le ulteriori offerte di ribasso non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, le quali potranno essere insinuate nel termine utile dei fatali, che scade alle ore 11 antim. del giorno di sabato 5 aprile p. v.

Il contratto sarà stipulato entro otto giorni dall'aggiudicazione definitiva previa prestazione del deposito definitivo in lire 4500, e verso anticipazione di lire 600 per le spese d'asta e di contratto, salva successiva resa di conto e pareggio.

L'appaltatore dovrà dare il detto lavoro compiuto entro 80 giorni successivi dalla data della consegna, sotto le condizioni tutte portate dal capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e dal capitolato speciale risguardante il lavoro di cui trattasi, dei quali, nonchè dei relativi disegni, si potrà da oggi fino al momento dell'asta prendere conoscenza in questa Prefettura durante l'orario d'ufficio.

Rovigo, lì 16 marzo 1884.

1643 *Il Segretario delegato:* A. MAZZAROLLI.

REGIO COMMISSARIATO
PER LA LIQUIDAZIONE DELL'ASSE ECCLESIASTICO DI ROMA

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno 8 aprile 1884 si procederà, col metodo della candela vergine, presso i seguenti uffici, alla vendita degli infrascritti lotti di beni stabili:

Presso l'ufficio del Regio Commissariato in Roma.

Lotto n. 796, di provenienza dell'abbazia di San Lorenzo fuori le mura. Ente conservato.

Due appezzamenti di terreno poco discosti l'uno dall'altro, con due fabbricati rustici (secondo il catasto), uno dei quali per uso di rimessa, posti nel suburbio di Roma fuori la porta del Popolo, in contrada Acqua Acetosa, descritti in catasto ai numeri 23, 23 sub. 1, 137, 137 sub. 1 e 2, 138, 138 sub. 1, 2 e 3, 139, 140, 875 e 876 della mappa, 153 del suburbano ed Agro romano, per pascolivi, di una complessiva superficie di tavole censuali 123 34, pari ad ettari 12 33 40, con un estimo di romani scudi 1060 27, pari a lire 5698 95.

Confinano: il 1° con la Pedica del Prato della Signora e con le proprietà di S. M. Umberto I Re d'Italia, di Guglielmi Rodolfo e Bonaparte principessa donna Carlotta; il secondo con la via e piazzale dell'Acqua Acetosa, con la via del Tirò delle Barche, e con le proprietà del principe Rospigliosi, dello Stabilimento dei Luoghi pii francesi, di Emiliani Augusto e dei fratelli Giorgi, salvi altri, ecc.

Da recenti e private notizie è risaputo che, al presente, i due terreni siano affittati ai fratelli Ranucci per una corrisposta inferiore alla preindicata.

Prezzo d'incanto lire 22,700; deposito per cauzione delle offerte lire 2270; *minimum* delle offerte in aumento del prezzo d'asta lire 100.

Lotto n. 1353, di provenienza della Cappella Giulia, amministrata dal Capitolo Vaticano. Ente conservato.

Parte del fabbricato ex-conventuale e dell'annesso orto di Santa Balbina, a Roma, siti sul Monte Aventino, e descritti in catasto ai numeri 357, 358, 360 e 361 di mappa del rione XII, Ripa, per una complessiva superficie di tavole 34 99, con estimo di romani scudi 998 49 e con una rendita accertata per la tassa fabbricati di annue lire 720.

La maggior parte che si vende è determinata dalla perizia e tipo allegati al capitolato di vendita, ha il civico numero 9 di via Santa Balbina, e comprende una rata dei numeri 357, 360, 361 e l'intero n. 358, per una complessiva superficie censuale di tavole 33 51, pari ad ettari 3 35 10, con estimo di scudi 962 90, pari a lire 5175 59, e con una rendita proporzionale, per la tassa fabbricati, di lire 600, restando così per la parte del fabbricato e dell'orto riservati (numeri 357 rata, 360 rata, 361 rata e civici numeri 7 ed 8 della via di Santa Balbina) la superficie di tavola 1 48, l'estimo di scudi 35 59, la rendita di lire 120.

Confina con le vie Aventina e di Santa Balbina, con la Chiesa e le porzioni riservate dell'orto e fabbricato e con le proprietà di Partini Cesare e del Banco di Roma, salvi altri, ecc.

Prezzo di stima, escluse le parti come sopra riservate, come meglio al dettaglio della perizia inserta portante le condizioni tutte della vendita, oltre quelle del capitolato a stampa, lire 90,400, in cifra rotonda.

Prezzo d'incanto lire 90,400; deposito per cauzione delle offerte lire 9040; *minimum* delle offerte in aumento del prezzo d'asta lire 200.

Presso l'ufficio del Registro di Albano.

Lotto n. 1357, di provenienza del Seminario vescovile di Albano. Ente conservato.

Casa in Albano, composta di sotterra, terreno, tre piani superiori e soffitte, sita in via del Plebiscito, civici numeri 58 e 59, e descritta in catasto al numero 770 di mappa, per piani 5 e 18 vani in complesso, con un reddito imponibile di lire 584 53.

Confina con la via suddetta e con le proprietà della Mensa vescovile e dell'Amministrazione del Fondo per il culto, salvi altri, ecc.

Secondo la denuncia dell'amministratore, è verbalmente affittata a sette diversi inquilini, che in complesso pagano annue lire 683 12.

Prezzo d'asta lire 11,600; deposito per cauzione delle offerte lire 1160; *minimum* delle offerte lire 100.

Presso l'ufficio del Registro in Tivoli.

Lotto numero 702, di provenienza della Compagnia di Gesù, ex-Collegio dei Nobili a Roma. Ente soppresso.

Grande fabbricato con piccolo terreno annesso, già ad uso di villeggiatura dei collegiali sito presso la città di Tivoli fuori di porta Romana, lungo la pubblica passeggiata di *Carciano*, descritto in catasto il fabbricato al n, 953 di mappa, sezione 8ª, con una rendita imponibile di lire 2625, ed il terreno al n. 427 resto della stessa mappa per una superficie di tavole 4, con un estimo di romani scudi 106 16, pari a lire 570 61.

Consta il fabbricato di pianterreno, 1° e 2° piano e di tre ammezzati che sono uno sopra il pianterreno, altro fra il 1° e 2° piano, ed il 3° sul 2° piano; i quali piani ed ammezzati in complesso racchiudono poco meno che un centinaio di ambienti fra grandi e piccoli.

Confina davanti con l'anzidetta passeggiata, ai lati con le proprietà dei marchesi Lavaggi e Arnaldi, e di dietro con quella dei fratelli Bovatti, salvi altri, ecc.

Si tiene in affitto dal Ministero dell'Interno per l'annua corrisposta di lire 3500, benchè il contratto ne sia scaduto sin dal 31 ottobre 1882.

Prezzo d'asta lire 105,000; deposito per cauzione delle offerte lire 10,500; *minimum* delle offerte lire 500.

Roma, 12 marzo 1884.

1565 *Il Reggente il Regio Commissariato:* CLER.

Regia Prefettura della Provincia di Brescia

Avviso d'Asta.

Alle ore 11 antim. del giorno 5 del prossimo aprile, in questa Prefettura, avanti il sig. prefetto, si addiverrà, col metodo della candela vergine, e col ribasso non minore di centesimi 25 per ogni cento lire, all'incanto per lo appalto delle opere di deviazione e sistemazione della strada Nazionale n. 2 del Tonale nel tratto che traversa la valle del Guasto, al chilometro 120, della lunghezza di metri 714 20.

L'asta sarà aperta sul prezzo di lire 47,800.

Per essere ammessi all'asta dovranno gli aspiranti esibire:

1. Un certificato di moralità di data recente, rilasciato dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti;

2. Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che l'aspirante, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Dovranno inoltre comprovare di aver depositato in una cassa di Tesoreria provinciale la somma di lire 2500, quale cauzione provvisoria a garanzia dell'asta, avvertendo che non saranno accettate offerte fatte in altro modo.

Non si farà luogo ad aggiudicazione se non si avranno almeno due offerte.

All'atto della stipulazione del contratto dovrà prestarsi dall'appaltatore una cauzione definitiva pari al decimo dell'importo netto delle opere da appaltarsi e prestarsi alla stipulazione nel termine di giorni otto da quello della definitiva aggiudicazione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza delle condizioni tutte contenute nei capitolati generale e speciale 16 maggio 1883, approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, visibili in questa Prefettura in tutte le ore d'ufficio.

Il termine utile per presentare le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo, resta stabilito a giorni quindici successivi alla data dell'avviso del seguito deliberamento.

Le spese inerenti all'appalto sono a carico dell'appaltatore.

Brescia, 10 marzo 1884.

1588 *Il Segretario:* COLOMBINO.

P. G. N. 13656.

S. P. Q. R.

AVVISO.

Essendo stato ordinato il collaudo dei lavori di sistemazione del muro di sponda aderente alla spalla sinistra del Ponte Sisto, eseguiti dall'impresa Olinto Morosi, si fa noto al pubblico, a senso e per gli effetti dell'art. 360 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, e dell'art. 84 del regolamento per i collaudi delle opere dello Stato, approvato con Regio decreto 19 dicembre 1875, n. 2854, ed in esecuzione delle istruzioni date dalla R. Prefettura con foglio 13 marzo corrente, n. 8052, che chiunque vanti crediti contro l'impresa suddetta per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e per danni relativi, per effetto dei lavori eseguiti, potrà presentare i titoli del suo credito entro trenta giorni, decorrendi dalla data del presente avviso.

Roma, dal Campidoglio, il 18 marzo 1884.

Il ff. di Sindaco: L. TORLONIA.

1634 *Il Segretario generale*: A. VALLE.

SOCIETÀ ANONIMA — Sede di Oristano

Capitale versato L. 1,000,000 — *Fondo di riserva L.* 478,200 08.

Il Consiglio d'amministrazione, in seduta 1° marzo 1884, a termini degli articoli 24 e 25 dello statuto sociale, ha deliberato di convocare gli azionisti in assemblea ordinaria per il giorno 30 marzo corrente, alle ore 11 antimeridiane, in Oristano, presso gli uffici della Banca, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio 1883;
2. Relazione del sindacato;
3. Rinnovamento dei consiglieri che scadono dal loro ufficio;
4. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e due supplenti per l'esercizio 1884.

1621 LA DIREZIONE GENERALE.

Provincia di Genova

CITTÀ DI CAMOGLI

Avviso d'Asta.

È aperto l'incanto pei lavori di prolungamento di cento metri del molo del porto di Camogli, in conformità ai disegni redatti dall'ufficio centrale del Genio civile (porti, spiaggie e fari) di Genova, in data 20 settembre 1883, che trovasi depositato presso la segreteria comunale di questa città.

L'ammontare complessivo dei suddetti lavori venne preventivato nella somma totale di lire duecentodiciannovemila ottocentosettantotto e centesimi settantasette (lire 219,878 77).

L'appalto viene fatto a misura, in base ai prezzi e unità di conto, portati nell'elenco inserito nell'apposito capitolato speciale 30 gennaio 1884, stato compilato dall'ufficio suddetto, ed approvato dal Consiglio comunale di Camogli in sua seduta 1° marzo 1884, del quale potrà chiunque prendere visione nella segreteria del Comune. Del detto capitolato speciale sarà obbligatoria l'osservanza, come pure del capitolato generale per l'esecuzione di opere pubbliche di conto dello Stato, approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 31 agosto 1870, e del regolamento approvato con Regio decreto 19 dicembre 1875, n. 2854, per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato.

Per quei prezzi elementari che non fossero contemplati nel suddetto elenco, si dovrà riferirsi ai prezzi minimi proposti dall'ufficio del Genio civile marittimo di Genova, e praticati pei lavori del porto di Genova (capitolato 15 marzo 1877 e di Savona (capitolato 5 dicembre 1881) e relative condizioni, rimanendo anche tutti i detti prezzi soggetti al ribasso d'asta. Ed in difetto anche di questi, la valutazione si farà coi prezzi correnti sul luogo dei lavori.

L'incanto, presieduto dal sindaco, sarà tenuto nella sala comunale di Camogli, alle ore 12 del giorno 29 corr., col mezzo dei partiti segreti.

S'invita perciò chiunque desiderasse attendere all'impresa a presentarsi in questo ufficio comunale, negli indicati giorno ed ora, per fare le sue offerte di ribasso di un tanto per cento, applicabile a tutti indistintamente i lavori, sì a corpo che a peso o misura, a mezzo schede segrete, estese su carta da bollo da lira una, a norma dell'art. 95 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 5852.

Saranno escluse le offerte delle persone a dichiararsi, e specialmente quelle delle persone che nella esecuzione di altre imprese si fossero rese colpevoli di negligenza e mala fede, e non saranno accettate quelle condizionate od espresse in termini generali.

L'aggiudicazione provvisoria sarà pronunciata a favore del migliore offerente, semprechè però venga superato od almeno uguagliato il limite minimo di ribasso stabilito in apposita scheda dell'Amministrazione, anche nel caso in cui si fosse presentato all'asta un unico oblatore.

Gli aspiranti per essere ammessi a far partito all'asta dovranno presentare un certificato di moralità, rilasciato, in tempo prossimo all'incanto, dall'autorità del luogo di domicilio dei concorrenti.

Dovranno inoltre presentare un attestato d'un ingegnere, confermato dal prefetto, rilasciato da non più di sei mesi, che assicuri avere l'aspirante, o la persona che da esso verrà incaricata di dirigere i lavori sotto la sua responsabilità, le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori da appaltarsi.

Dovranno di più presentare una dichiarazione di un ingegnere capo del Genio civile, dalla quale risulti avere essi eseguito lavori del genere di quelli contemplati nel presente appalto, per un importare almeno di lire cinquantamila.

In fine dovranno anche depositare alla cassa comunale di Camogli la somma di lire 8000 (lire ottomila) in valuta legale, come cauzione provvisoria.

I lavori avranno principio tosto che l'appaltatore ne abbia ricevuto l'ordine per iscritto dall'ingegnere direttore incaricato della consegna dell'appalto, di cui si dovrà fargli constare mediante apposito processo verbale. E dovranno essere compiuti nel termine di tre anni successivi.

Fermo restando il tempo fissato pel compimento dei lavori, s'intenderà che la scogliera debba essere compiuta almeno per metà della sua lunghezza nel termine del primo anno dopo la consegna dello appalto; e la parte restante nel termine di sei mesi successivi, eccettuata soltanto la berma esterna progettata per difesa del molo.

E ciò sotto la penale di lire cinquanta per ogni giorno di ritardo oltre il termine prescritto pel compimento dell'intera opera, e di altre lire venti eziandio per ogni giorno di cui venisse ritardato il compimento parziale e totale della scogliera predetta, e distintamente per ciascuno dei suddetti ultimi due termini.

A guarentigia dell'esatta esecuzione delle provviste e lavori suddetti, dovrà il deliberatario entro cinque giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, passare un atto di sottomissione con cauzione di lire 25,000 (lire venticinquemila) in valuta legale o cartelle del Debito Pubblico al portatore ed al corso di Borsa.

Tutte le spese relative all'asta, stipulazione di contratto, bolli, tasse di registro, copie del contratto stesso e documenti che ne fanno parte integrante, rimarranno a carico del deliberatario.

Il termine utile per presentare l'offerta del ventesimo in diminuzione del prezzo di deliberamento rimane fissato fin d'ora, per giorni sette successivi all'asta, i quali scadranno col mezzodì del 5 aprile p. v.

Camogli, addì 10 marzo 1884.

1587 *Pel Sindaco*: A. CICHERO.

Banca Popolare Cooperativa di Trinitapoli

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del giorno 12 marzo corrente, n. 49, resta convocata l'assemblea generale degli azionisti pel giorno 30 detto mese, alle ore 2 1/2 pomeridiane, nella galleria municipale, col seguente

Ordine del giorno:

1. Dichiarazione per sottoporre la Società alle norme del Codice di commercio in vigore, e di conformarsi alle disposizioni riguardanti le Società cooperative (titolo IX, capo I, sez. VII, Codice di commercio), giusta gli articoli 7 e 8 del regolamento per l'esecuzione di detto Codice;
2. Discussione del nuovo statuto, modificato secondo le norme e disposizioni del Codice di commercio;
3. Discussione dei conti della gestione 1882 e 1883;
4. Nomina delle cariche sociali;
5. Aumento di capitale da lire 160,000 a lire 200,000.

Sono invitati perciò tutti gli azionisti ad intervenire all'adunanza di cui sopra.

Trinitapoli, 13 marzo 1884.

1647 *Il Presidente*: Cav. P. RUSSO.

Regia Prefettura di Girgenti

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dello incanto tenutosi il giorno 10 corrente mese presso questa Prefettura, giusta l'avviso d'asta del 16 febbraio ultimo,

L'appalto delle opere di sistemazione occorrenti nel primo e secondo tronco della strada provinciale n. 66, da Palma per Licata a Terranova, compresi suddetti tronchi fra Licata ed il confine della provincia,

venne deliberato per la somma di lire 74,995 20, dietro l'ottenuto ribasso del 4 per cento sul prezzo d'asta in lire 78,120.

Il termine utile per rassegnare offerte in diminuzione della detta somma di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scadrà alle ore 10 ant. del giorno 4 aprile prossimo.

Le offerte dovranno presentarsi presso questa Prefettura nelle ore di ufficio.

Girgenti, 20 marzo 1884.

1503 *Il Segretario delegato*: LAURICELLA.

PRETURA DI SUBIACO.

Avviso.

Il sottoscritto cancelliere fa noto che con decreto di questa Pretura del 17 marzo 1884, Epifani Luigi fu Bernardino, domiciliato a Rocca Canterano, venne nominato a curatore della eredità giacente lasciata da Cornacchia Arcangelo, morto a Rocca-Canterano il 30 luglio 1860.

Subiaco, li 17 marzo 1884.

1644 Il cancelliere PASQUALI.

(2ª *pubblicazione*)

AVVISO.

Il Tribunale civile d'Acqui, sulla instanza di Seghini Marietta fu Gioanni, moglie al geometra Malvicini Luigi, residente a Torino, ammessa al gratuito patrocinio con decreto 15 marzo 1883, con sua sentenza 7 febbraio 1884 dichiarò assente Seghini Benedetto fu Guido, nativo di Acqui, per ogni conseguente effetto di ragione e di legge.

939 Caus. COSTA proc. uff.

REGIA PRETURA

DEL QUARTO MANDAMENTO DI ROMA.

Il cancelliere sottoscritto, a mente dell'art. 955 del Codice civile, annunzia che con atto di questa cancelleria, in data d'oggi, il signor Bondi David fu Leone, domiciliato in Roma, via Governo Vecchio, n. 42, ha dichiarato di non accettare se non col benefizio dell'inventario l'eredità lasciata da suo padre Bondi Leone, morto qui in Roma, via Governo Vecchio, n. 42, il 13 febbraio u. s., senza testamento conosciuto.

Roma, 4° mandamento, li dodici marzo 1884.

1536 Il cancelliere TURCI.

DOMANDA

di svincolo di cauzione.

(2ª *pubblicazione*)

Nell'interesse degli eredi legittimi del fu notaio Filippo Randone, in suo vivente segretario della Giudicatura di Venasca, ove decedette *ab intestato* li 19 febbraio 1856, venne presentata alla cancelleria del Tribunale civile di Saluzzo domanda di svincolo della cauzione dal medesimo prestata quale notaio e segretario di Giudicatura in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, della complessiva annua rendita di lire ottanta e centesimi novantasette.

La presente notificanza viene fatta in esecuzione ed a mente del disposto dall'articolo 38, testo unico, della legge sul Notariato in data 25 maggio 1879.

Saluzzo, 4 marzo 1884.

1307 Caus. coll. ANGELO REYNAUDI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

DI ROMA.

Avviso.

Con sentenza in data d'oggi il suddetto Tribunale ha dichiarato in stato di fallimento Lago Giuseppe, albergatore, in via Napoli, n. 3, delegando alla relativa procedura il giudice cavaliere Paolo Massoli, e nominando in curatore provvisorio il signor avvocato Federico Traversi, abitante in piazza Firenze, n. 24.

L'adunanza dei creditori, da tenersi nella sala del suddetto Tribunale, per la nomina della delegazione di sorveglianza e per la proposta del curatore definitivo, è stata stabilita pel 2 del venturo aprile, alle ore 10 ant., ed il termine per la presentazione dei titoli di credito scade col 2 maggio 1884; e la chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti è stata stabilita pel 16 del predetto mese di maggio, alle ore 10 ant.

Al fallito poi sono stati prefissi tre giorni per la presentazione nella cancelleria del suddetto Tribunale del bilancio e libri del suo commercio.

Roma, 15 marzo 1884.

1623 Il vicecanc. G. NERI.

Direzione di Commissariato Militare

DELLA DIVISIONE DI FIRENZE (11ª)

Si avverte che nell'avviso d'asta num. 11 in data 15 marzo 1884, nella colonna *tempo utile per la consegna* ove è detto: « *e le altre tre rate* » deve leggersi: « **e le altre due rate.** »

Firenze, 17 marzo 1884.

Per detta Direzione di Commissariato militare

1639 *Il Capitano Commissario*: MEYNARDI.

(2ª *pubblicazione*)

Congregazione di Carità di Racconigi

Amministrazione dell'Ospedale ed Opere pie unite.

In seguito alle volontarie dimissioni rassegnate dal titolare, per ragione di salute, è aperto il concorso al posto di segretario di dette Opere pie, coll'annuo stipendio complessivo di lire 1500, oltre i proventi d'ufficio, a norma delle vigenti tariffe, parcelle vistate dal presidente, ed il diritto alla cura medica e farmaceutica.

Saranno preferiti i laureati, i ragionieri patentati, i notai e coloro che abbiano conseguito le patenti di segretario comunale.

Le domande dovranno essere presentate personalmente prima del mezzodì del giorno 30 corrente mese, e l'eletto dovrà entrare in carica non più tardi del giorno 15 del p. v. aprile.

Racconigi, 11 marzo 1884.

Il Presidente: Avv. A. FERRERO GOLA.

1611 *Il Segretario*: CAMISASSA avv. BARTOLOMEO.

CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA

Società Anonima in Perugia

Capitale nominale L. 1,000,000 — *Capitale versato* L. 500,000.

I signori azionisti della Cassa di risparmio di Perugia sono convocati in assemblea generale ordinaria per martedì 8 aprile prossimo, alle ore 8 pom., nella sala del Consiglio comunale di Perugia, gentilmente favorita, per discutere e deliberare i seguenti oggetti:

1. Resoconto della gestione amministrativa 1883, e sua approvazione in seguito al rapporto dei sindaci;
2. Fissazione del dividendo per l'anno suddetto;
3. Nomina di tre amministratori;
4. Nomina di nove consiglieri di amministrazione;
5. Nomina di tre sindaci e due supplenti;
6. Distribuzione del fondo di beneficenza ed utilità pubblica;
7. Comunicazioni varie.

Il resoconto dell'anno 1883 e suoi allegati, nonchè la relazione sindacatoria, resteranno depositati da oggi sino al 7 aprile, nell'ufficio di Direzione della Cassa, per essere esaminati dai soci.

Perugia, 18 marzo 1884.

1648 *Il Direttore*: AGOSTINO CIANELLI.

MUNICIPIO DI VICO EQUENSE

AVVISO D'ASTA.

Avendo il signor Palmigiano Ciro di Aniello prodotto aumento in grado di ventesimo sull'aggiudicazione provvisoria per l'appalto di questi dazi governativi e comunali per gli anni 1884 e 1885, si avverte il pubblico che il definitivo esperimento d'asta pubblica avrà luogo il giorno di lunedì 24 corrente, alle ore 10 antimeridiane, sopra questa casa comunale, avanti il sindaco, od a chi per esso, col metodo d'estinzione di candela vergine, con offerta in aumento, aprendosi la gara sull'offerta fatta in grado di ventesimo di lire 65,110 50 (lire sessantacinquemila centodieci e centesimi cinquanta).

Per essere ammesso alla licitazione occorre dimostrare d'aver depositato presso la Tesoreria del comune la somma di lire cinquemila, oltre ad un secondo deposito di lire mille nelle mani del segretario; e quest'ultima somma sarà dopo l'asta trattenuta al solo aggiudicatario fino a liquidazione delle relative spese.

L'annuo estaglio dovrà essere versato nella Tesoreria comunale in dodici rate eguali, scadenti al 24 d'ogni mese.

È di base al detto appalto il capitolato deliberato da questo Consiglio comunale in data 7 gennaio ultimo scorso, e la relativa tariffa daziaria in vigore, documenti questi che sono depositati nella segreteria del comune visibili a chiunque durante le ore d'ufficio.

Tutte le spese d'asta, registro, ecc., cedono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

Si fa salvo la superiore approvazione degli atti d'asta.

Vico Equense, 14 marzo 1884.

Il Sindaco ff.: A. ROSSANO.

1543 *Il Segretario del comune*: ERCOLE COTTA.

CONSIGLIO NOTARILE

della provincia di Como.

AVVISO DI CONCORSO.

Il Consiglio notarile provinciale di Como dichiara aperto il concorso al posto di notaio in comune di Taceno, circondario di Lecco, vincolato alla prestazione di una cauzione per lire 100 (diconsi lire cento) d'annua rendita.

Chiunque, munito dei necessari requisiti, intendesse di aspirarvi, dovrà, entro quaranta giorni dalla eseguita pubblicazione del presente, insinuarsi con analoga istanza, corredata dei voluti documenti, a questo Consiglio, uniformandosi alle vigenti prescrizioni anche in materia di bollo.

Como, li 10 marzo 1884.

Il presidente

1523 D. CARLO TAGLIABUE.

(1ª *pubblicazione*)

BANDO GIUDIZIALE.

Nel giorno 24 aprile 1884, alle ore 10 antimeridiane, e seguenti, nella sala di udienza del R. Tribunale di Viterbo, sulla richiesta del Credito Fondiario del Banco Santo Spirito di Roma, in persona del direttore generale S. E. il principe don Paolo Borghese, avrà luogo a danno del signor cav. avvocato Giovanni Goretti, di Sutri, la vendita giudiziale ed al pubblico incanto dei quattro stabili appresso descritti, posti nel comune e territorio di Sutri.

Se ne previene perciò il pubblico, anche a senso e per gli effetti dell'articolo 668 della vigente Procedura civile:

1. Terreno con casino, vocabolo Montemirabile, o Fonte del Sole, vignato, seminativo ed in parte coltivato ad orto asciutto, confinante con la strada delle Vigne, coi fratelli Cianti e con la strada di Ronciglione, o altri più veri confini, distinto nella mappa censuaria coi numeri 1297, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 2667, 2668, sezione 1ª, della quantità superficiale di tavole 23 01, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 15 56 annue.

2. Terreno, vocabolo Pian Castagno e Bagnara, Felcete, Imbroglio, Valle Petrano, confinante colla Carareccia, con Nicola Goretti, col marchese Savorelli e col fosso, o altri più veri confini, distinto in mappa censuaria coi numeri 2198, 2199, 2222, 2227, 2225, 2228, 2231, 2232, 2233, 2275, 2276, 2276 1/2, 2725, 2726, 2732, 2236, 2956, 2957, 2958, 2195, sezione 1ª, della quantità superficiale di tav. 127 91, gravato dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 20 85.

3. Castagneto ceduo in vocabolo Crognano, confinante coi beni del Seminario, del Capitolo e del Monastero della Concezione, o altri più veri confini, distinto nella mappa censuaria col n. 1740, sez. 1ª, della quantità superficiale di tavole 6 42, gravato dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lira 1 02.

I suddetti fondi sono posti nel territorio di Sutri.

4. Porzione di fabbricato posto in Sutri, sulla piazza del Duomo e via Garibaldi, ai civici numeri 108 e 12, confinante per tre lati con la via pubblica, e nel quarto lato colla proprietà Picchiozzi, cioè nel pianterreno due ambienti, e quattro simili nell'ultimo piano. Detta porzione è distinta in mappa coi numeri 289 1/2, 289 2 rata, 289 3 rata, della sezione 1ª, con tutti i diritti loro annessi e dipendenze, quando anche non fossero specificatamente indicati nella presente descrizione, gravata dell'annuo tributo diretto verso lo Stato di lire 22 50.

Viterbo, 15 marzo 1884.

1616 LUIGI avv. SAVERI proc.

TUMINO RAFFAELE, Gerente.

Tipografia della GAZZETTA UFFICIALE